

CXXXIV.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di una petizione — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Comunicazione — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248) — Discorsi dei senatori Vacchelli, relatore, Pierantoni e del ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Il senatore Massarani svolge un suo ordine del giorno — Parlano i senatori Faldella, Colombo, Vitelleschi, il ministro del tesoro, il senatore Massarani ed il presidente del Consiglio dei ministri — Replcano i senatori Colombo, Massarani, Pellegrini e Guarneri — Si procede alla discussione degli articoli — All'art. 1 dell' allegato A, parla il senatore Guarneri — Rinvio del seguito della discussione a domani — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 30.

Sono presenti: il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della marina, della guerra e dell'interno.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Sunto di petizione:

« N. 92. — Il sindaco del comune di Calabiano (Caserta), a nome di quella Giunta municipale implora dal Senato un sussidio per supplire al disavanzo derivante dalla soppressione del dazio sui farinacei imposta a quel comune fin dal maggio 1897 ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato della seguente lettera del presidente della Corte dei conti:

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del corrente mese, non fu eseguita alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa partecipazione.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Leggo la seguente lettera del senatore Cambray-Digny:

« Eccellenza,

« Le condizioni nelle quali si è trovata la mia famiglia, dopo la perdita del compianto mio figlio, mi hanno costretto e mi costringono ad

una permanenza costante nel luogo ove essa è stabilita, onde mi riesce oramai impossibile di recarmi frequentemente e di trattenermi alla Capitale. Mi sono dunque deciso a pregare il Senato di dispensarmi dall'ufficio di membro della Commissione permanente di finanze. Io sento di non aver più nè il tempo nè il modo di adempirne i doveri ed è per me obbligo di rinunziarvi.

« Voglia pertanto l'E. V. farsi organo presso il Senato di questa mia determinazione ed accolga intanto la espressione del mio devoto ossequio.

« Della E. V.

« *Dev.mo*

« CAMBRAY-DIGNY ».

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPO, *presidente della Commissione di finanze*. Rendendomi interprete dei sentimenti della Commissione di finanze, io non posso lasciar passare inosservate le dimissioni del senatore Cambray-Digny, senza esprimere il rammarico di tutti i suoi colleghi della Commissione, in seno alla quale egli per lunghi anni ha prestato segnalati servizi, e senza manifestare il rispetto nostro alla sua volontà, pur dolendoci delle cagioni che lo hanno indotto a presentare le sue dimissioni.

PRESIDENTE. Mentre do atto al senatore Cambray-Digny delle presentate dimissioni, credo sia superfluo aggiungere che al rammarico della Commissione di finanze per le irrevocabili dimissioni del nostro collega, si unisce quello di tutto il Senato. (*Benissimo*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804;

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari » (N. 248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Seguito della discussione del disegno di legge:* « Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari ».

Come il Senato rammenta, ieri venne continuata la discussione generale.

Ha, ora, facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VACHELLI, *relatore*. Signori Senatori! A difesa di questa legge hanno già parlato quattro onorevoli senatori, il Saladini, il Finali, il Rossi Luigi, il Pelloux con larga dottrina, con ampio svolgimento di considerazioni, con acute osservazioni speciali; ed io ne rivolgo loro i più vivi ringraziamenti, anche perchè potrò abusare meno della vostra benevola attenzione.

Schiettamente mi ha fatto meraviglia sentire affermare e ripetere da uomini di tanto ingegno e valore quali gli onor. Negri e Vitelleschi, che questa legge a torto si chiama una legge di sgravi. Mi ha fatto meraviglia perchè a me sembra evidente, per una semplice esposizione aritmetica, che questo disegno di legge arrecherà un notevole sgravio di tassa.

È ben vero che in esso si giuoca fra oneri dei comuni e oneri dello Stato, ma sostanzialmente, come appunto consideravano la cosa nei rapporti del contribuente gli onor. Negri e Vitelleschi, sta in fatto che vi sono oggi 29 milioni di tasse che si esigono per dazio sui farinacei, i quali per effetto di questa legge non si esigeranno più, e saranno sostituiti da tasse comunali per circa 4 milioni, da altri 4 milioni circa per tasse governative, ma resterà sempre una differenza di 21 milioni di effettiva diminuzione nelle somme che i contribuenti debbono pagare per la pubblica cosa; e questo non solo; poichè a questi 21 milioni si dovranno poi aggiungere gli altri 9 milioni almeno, con i quali lo Stato verrà in sussidio di quei comuni che aboliranno le cinte daziarie,

allo scopo di permetter loro di diminuire di altrettanto le somme che attualmente riscuotono dal dazio comunale, e quindi la piena attuazione di questa legge darà, già dedotti tutti gli aggravi possibili, 30 milioni di sgravio.

L'onor. Negri, nel suo splendido discorso, ha riconosciuto schiettamente che il nostro sistema fiscale è imperfetto, in causa del modo con cui s'è venuto formando in mezzo alle necessità della nostra ricostituzione nazionale ed al complesso di difficoltà finanziarie. Soltanto egli non crede di assentire che si cominci a ritoccarlo e modificarlo così come è proposto nell'attuale disegno di legge.

Non pare che d'uguale opinione si sia manifestato l'onor. Colombo, il quale, non solo non crede di poter dare il suo voto favorevole alla trasformazione d'imposta insita in questo disegno di legge, ma quasi pare che escluda che si possa addivenire ad una trasformazione d'imposta che non si risolva in una semplice diminuzione corrispondente ad un'esuberanza dei bilanci. L'onor. Colombo ha esposto un complesso di considerazioni circa le imposte degli Stati ricchi e degli Stati poveri. Egli ha affermato che gli Stati ricchi ricorrono alla tassa dei redditi e che gli Stati poveri debbono accontentarsi della tassa sui costumi. Mi permetta l'onor. Colombo, ma questa sua affermazione, è in perfetta contraddizione con lo stato delle cose; e ne abbiamo testimonio l'illustre nostro collega senatore Gerolamo Boccardo, il quale vi ha detto e dimostrato come, nell'Inghilterra, la tassa sui consumi corrisponda a due terzi dell'insieme delle tasse. Ora l'Inghilterra non è certo il più povero degli Stati europei, è anzi comune convinzione che l'Inghilterra sia lo Stato più ricco.

La verità si è che in fatto d'imposte, necessità eguali impongono sistemi più o meno corretti, ma analoghi per tutti gli Stati europei.

Infatti questa prevalenza delle tasse di consumo sulle tasse dirette non è cosa speciale dell'Inghilterra, e, senza ricorrere ad un esame comparativo di parecchi Stati, limitandomi soltanto al nostro, se apro il consuntivo dell'ultimo esercizio 1900-1901, distribuito a tutti i membri del Parlamento, vi leggo che mentre le imposte dirette, fabbricati, terreni e ricchezza mobile, compresa quella figurativa che si iscrive in attivo e passivo come afferente il consolidato

e altri titoli congeneri, raggiunge appena la somma di 482 milioni, la tassa invece sui consumi che riceve lo Stato, come dazi doganali, canoni governativi sui dazi di consumo, tassa di fabbricazione e prodotto netto delle private, supera la somma di 600 milioni.....

VISOCCHI. E quella sugli affari?.....

VACHELLI, *relatore*..... Senza la tassa sugli affari. E avverta l'egregio mio amico Visocchi che qui non è affatto compreso il dazio sulle farine.

L'onor. senatore Visocchi combattendo la mia relazione, nella quale sostenevo che in presenza del grave eccesso delle tasse di consumo, in confronto delle tasse dirette, era necessario trovare un correttivo, diceva: ma una volta che abolite il dazio delle farine viene meno la ragione di adottare questo correttivo che è proposto nella parte del disegno di legge che riguarda la tassa sugli affari.

Onor. Visocchi, dazio sulle farine a favore dello Stato non c'è.

L'eccesso delle tasse di consumo in confronto delle tasse dirette esiste, e se voi ammettete in ipotesi che questo era un ragionevole motivo per introdurre modificazioni, correzioni, nella nostra legislazione sulle tasse di successione, dovrete persuadervi a dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Devesi poi anche considerare questa sproporzione dei contributi delle tasse di consumo, in confronto delle altre, che si aggrava per le condizioni dei comuni, per il metodo di tassazione seguito nei comuni che hanno cinte daziarie, poichè anche nei bilanci comunali si ricorre, a preferenza, alla riscossione delle tasse di dazio consumo.

Di qui la necessità di considerare questo stato di cose. Sono concordi l'onorevole Boccardo e l'onor. Massarani nel riconoscere che le tasse di consumo sono ordinate con una progressione al rovescio di quanto è voluto dallo Statuto; poichè l'art. 25 dello Statuto stabilisce che ciascuno deve concorrere in proporzione degli averi.

È stata fatta, e dottamente esposta, la questione se questa proporzione debba essere aritmetica in relazione agli averi, oppure una proporzione in relazione al sacrificio che ciascuno sopporta per il pagamento delle imposte.

Ora, senza negare valore alle ragioni che furono esposte a sostegno di questa teoria di proporzionare l'imposta in relazione al sacrificio che a ciascuno arreca, per mia parte, come ho dichiarato nella relazione, non intendo punto di ricorrere a questo criterio.

Io intendo di applicare puramente e semplicemente lo Statuto del Regno, cioè che ciascuno debba concorrere in proporzione dei suoi averi.

Ma deve essere l'insieme del tributo fiscale che venga così congegnato in modo che le varie classi contribuiscano in proporzione dei loro averi.

Venne già dimostrato come molte tasse per se stesse singolarmente considerate, è impossibile che siano proporzionate agli averi di ciascuno; ma se è impossibile per ciascuna singola tassa, non è impossibile di attuare questo sistema applicandolo complessivamente all'insieme delle tasse, in modo che, gravando con equa e con giusta ragione l'una e l'altra, si riesca ad attuare quanto vuole il nostro Statuto.

Fra tutte le tasse quella che presenta una applicazione affatto sproporzionata ed ingiusta, è il dazio sui farinacei.

Negli allegati del disegno di legge ministeriale, voi avrete potuto riscontrare come vi siano 55 comuni nei quali il dazio consumo sui farinacei supera il 40 per cento di tutto il prodotto dei dazi comunali. Corato il 45, Spinazola il 51, Messina il 68, San Giuseppe, Misilmeri, Ficarazzi, Bagheria 82 per cento!

Eppure, in questo stato di cose, noi abbiamo sentito affermare che il dazio sui farinacei pesa poco, e si sono fatti conti per dimostrare che corrisponde a meno di una lira per abitante, come ha dichiarato il senatore Vitelleschi, e a cinque lire per famiglia, come ha affermato il senatore Boccardo.

Ed invero, se fate il conto dell'importo dei 29 milioni di tasse, distribuendole in tutti i più che 30 milioni di italiani, avrete certo una cifra minore di una lira per ciascuno, e se li calcolerete per una famiglia di cinque membri, come statisticamente si usa considerarla, avrete le cinque lire per famiglia. Ma queste conclusioni corrispondono realmente alla tassa obiettiva quale esiste da noi, e di cui lamentiamo il soverchio peso? No, signori: un altro conto, molto semplice, bisogna fare; e voi lo trovate

negli allegati del disegno di legge ministeriale, dove sono indicate per ciascun comune la popolazione e l'ammontare del prodotto del dazio sui farinacei. Dividete questo ammontare per la popolazione e troverete non più cinque lire per famiglia, ma ad Andria 24, a Riposto 25, a Bagheria 26, a Messina e Palermo oltre 30 lire; e 25 o anche 20 lire per una famiglia di proletari, di contadini, sono un peso assolutamente troppo grave. In questo stato di cose non può far meraviglia che negli anni di scarso raccolto, o quando vi siano turbamenti morali, si manifestino commozioni popolari e quindi attriti con i municipi, violenze contro le barriere, violenze che tante volte sono state fatte col grido di viva il Re, di ricorso al Re, perchè in esso i popolani hanno giustamente la loro fiducia; ed il Governo del Re deve questa giustizia, deve applicare l'articolo 25 dello Statuto che vuole l'imposta proporzionale agli averi, deve modificare e correggere una legislazione infausta.

Sarebbe stato desiderabile che i provvedimenti che ci vengono presentati per l'abolizione del dazio sulle farine, fossero stati connessi con la legge della riforma dei tributi locali. L'avrei desiderato anch'io, e sarebbe stato ottima cosa, lo disse l'onorevole Casana, il quale, anzi, ha messo innanzi altri piani di riforme più ardite e più larghe alle quali non mi pare che si possa per ora soscrivere.

Il collegamento dell'abolizione del dazio di consumo colla riforma della legge sui tributi locali, l'onor. Carcano ha tentato di tradurre in atto altra volta, e non v'è riuscito, perchè nel periodo di legiferazione che si traversa, quando le proposte urtano un complesso di interessi, non possono approdare; gli interessi turbati si collegano con l'opposizione politica ed impediscono ogni feconda opera legislativa. Pertanto dobbiamo obbedire alla necessità, per la quale il Governo ci ha presentato il progetto dell'abolizione del dazio sulle farine, riservandosi a miglior tempo, certo non lontano, come dirò appresso, di presentare le altre proposte relative alla riforma dei contributi locali.

L'abolizione del dazio sui farinacei, è entrata nella coscienza popolare: non è l'effervescenza politica di un momento, ma è convinzione profonda dell'opinione pubblica, che vuole l'abolizione di queste tasse.

Qualcuno ha obiettato che la legge non raggiungerà lo scopo di riuscire di sollievo ai più poveri, perchè i suoi benefici andranno a vantaggio del minuto commercio e di quelli che sono dedicati all'industria della fabbricazione del pane. Ciò potrà essere per qualche tempo, ma a lungo andare non lo credo, perchè è nella natura delle cose che il prezzo si debba proporzionare alle spese di produzione, comprendendo in queste anche le tasse che accompagnano la materia prima di ogni produzione industriale.

Ad ogni modo non manca nella legge qualche disposizione per impedire che i commercianti abusino della loro ingerenza per impedire il naturale effetto di dare il pane a buon mercato. E, oltre a queste disposizioni di legge, converrà adottare altri provvedimenti.

Io raccomando all'egregio ministro delle finanze che voglia condurre in porto la proposta già fatta dal suo predecessore l'onor. Wollemborg, di diminuire il dazio doganale sulle farine per meglio proporzionarlo al dazio sul grano. È un progetto di legge, che pende avanti la Camera dei deputati, e sarò ben lieto quando verrà al Senato, essendo persuaso che con la diminuzione del dazio sulle farine si eserciterà un benefico influsso per diminuire il prezzo del pane. Ma più che altro deve soccorrere l'opera dei municipi e dei privati nel formare i forni cooperativi, perchè non credo che la fabbricazione del pane si presti ad essere municipalizzata, ma può bensì essere affidata ai forni cooperativi, come lo dimostra l'esempio di parecchie città italiane.

Basta che in un comune vi siano uno o due forni cooperativi, che vendano il pane a prezzo giusto, perchè tutti gli altri siano obbligati ad attenersi allo stesso prezzo. Inoltre, i forni cooperativi riunendo insieme i capitali necessari potranno adottare l'introduzione delle macchine e le altre forme di cottura che permetteranno di perfezionare il prodotto e di darlo a minor prezzo.

Il senatore Saladini, nel suo elegante e dotto discorso, ha lamentato che questa legge riesca ingiusta pei comuni che hanno già abolito il dazio, poichè, mentre interviene lo Stato a sovvenire quelli che hanno attualmente il dazio sulle farine, nulla si fa a vantaggio di quelli che il dazio sulle farine hanno già abolito.

Veramente questi comuni hanno il nostro plauso e le nostre intime simpatie, ma credete voi, o signori, che si possa disporre del denaro dello Stato per dare dei premi a chi ha fatto il bene, o per assecondare le simpatie che le buone opere ispirano? Io non lo credo; penso invece che i denari dello Stato si debbano dare ai comuni quando è necessario raggiungere un determinato scopo; come quando si è pensato alle strade comunali, si sono dati aiuti ai comuni che non avevano strade perchè le facessero e nessuno ha pensato che si potesse dare una indennità a quelli che già avevano provveduto a costruirsele a loro spese. Inoltre non si potrebbero dar premi ai comuni che hanno già abolito il dazio delle farine, senza incontrare gravi difficoltà, poichè, oltre a questi comuni, vi sono quelli che non hanno mai imposto il dazio sulle farine, e di comuni che non hanno imposto dazi sui farinacei, ve ne sono anche fra quelli murati, e 5000 fra quelli aperti.

Se si avesse a premiare chi ha tolto il dazio, bisognerebbe premiare anche chi non l'ha mai riscosso.

Questa stessa legge viene in sussidio ai comuni in misura diversa, in proporzione cioè dei bisogni; diamo di più ai comuni che hanno le tariffe più alte, perchè dobbiamo dare tutto quello che è necessario per raggiungere lo scopo dell'abolizione del dazio, giacchè altrimenti sarebbe denaro sprecato.

È pertanto impossibile assecondare i desideri espressi dal senatore Saladini e da altri colleghi per quanto siano simpatici all'animo nostro.

La sovvenzione ai comuni in materia di dazio non è nuova, lo abbiamo già fatto per Roma e per Napoli. Per Roma e Napoli, per ragioni speciali sono stati alleviati grandemente i canoni governativi, quest'oggi devono essere alleviati in tutti gli altri comuni, dove ciò è necessario per togliere l'aggravamento del dazio sulle farine che si riscontra in alcune regioni d'Italia.

Del resto, come giustamente diceva il senatore Vitelleschi, si tratta di un provvedimento transitorio.

Il senatore Vitelleschi ha espresso il desiderio che venisse assegnato un termine; il ministro non ha creduto di potere a ciò consentire, e la vostra Commissione di finanze è della

stessa opinione; ma non ho mancato di avvertire nella relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, che un termine si impone, il termine in cui finisce la legge per il consolidamento dei canoni comunali, e questo termine non è lontano, questo termine è il 1905, mentre questa legge non avrà la sua attuazione completa che nell'esercizio 1904-1905.

Voi vedete quindi che questo termine, naturalmente insito allo stato delle cose, si collega e si coordina per se stesso con le disposizioni di legge. E vogliate poi considerare in quali condizioni si troverà il dazio governativo di consumo quando arriveremo al 1905. Il dazio governativo di consumo è iscritto come somma consolidata per 50 milioni. Di questi se ne cominciano a togliere 24; ma veramente, siccome per tre milioni vanno al di là del canone dovuto da alcuni comuni, la diminuzione dell'ammontare del canone sarà di 21 milioni.

A questi bisogna aggiungere gli altri 9 milioni che si dovranno abbonare in compenso ai comuni che aboliranno le cinte daziarie, e pertanto da 59 milioni si ridurrà a 20 milioni l'introito.

Questi 20 milioni saranno dovuti per 11 milioni dai comuni che sono già ora comuni aperti. Altri due o tre milioni di canone saranno dovuti dai comuni che diverranno aperti nell'applicazione di questa legge, di modo che i canoni dei comuni murati non daranno che il prodotto di sei a sette milioni circa, compresi i comuni di prima classe. E notate che fra i 13 comuni di prima classe ve ne saranno cinque che pagheranno nulla, cioè Roma, Napoli, Messina, Bari, Palermo. È quindi evidente che in tale stato di cose una riforma dei dazi governativi si imporrà necessariamente.

Non c'è bisogno d'esser profeti per vedere come la cosa maturi. Matura tanto, che, a mio avviso, la conclusione sarà che bisognerà limitare anche nei comuni chiusi il canone del dazio consumo a quel tanto che si riscuoterebbe se i comuni fossero aperti, e così verrà ristabilito l'equilibrio se pure l'andamento delle finanze italiane non fosse così prospero da poter rinunciare interamente al dazio consumo governativo, cosa che auguro, ma che mi pare molto difficile.

Voglia l'egregio collega Saladini tener conto di queste considerazioni; voglia l'onorevole Vitelleschi persuadersi, che questa data del 1905

insita nella natura delle cose, riesce una promessa più sicura di una disposizione tassativa in un articolo di legge che potrebbe essere, come è accaduto tante volte, prorogata; più sicura della buona volontà del ministro e di qualunque ordine del giorno.

Una parte delle disposizioni dell'allegato 1 della legge di riforma del dazio consumo non è stata messa abbastanza in chiara luce avanti al Senato, nella presente discussione, e precisamente quella contenuta nelle disposizioni dell'art. 15 e seguenti, per le quali il Governo viene in aiuto di quei comuni che aboliranno la cinta daziaria.

L'abolizione della cinta daziaria non si potrà ottenerla dappertutto. Diverse sono le condizioni delle diverse regioni d'Italia, diverse anche le necessità delle grandi città in confronto dei comuni foresi; tuttavia sono persuaso che questo disegno di legge riuscirà a far abolire la cinta daziaria dappertutto dove è necessario, dove cioè è reclamato dalla coscienza popolare, dove effettivamente la cinta daziaria pesa gravemente sulle popolazioni.

Che cosa dispone la legge?

Essa dispone che a tutti i comuni di quarta, terza e seconda classe, che delibereranno di abolire la cinta daziaria, il Governo corrisponderà una somma eguale rispettivamente al 20, al 15 e al 10 per cento di tutto l'ammontare che oggi ricavano dalla riscossione dei dazi di consumo, escluso soltanto il prodotto del dazio sui farinacei.

Ora, quanto è il dazio che si può ottenere col sistema vigente per i comuni aperti?

I Comuni che da chiusi diventano aperti hanno diversa potenzialità di dazio nel sistema d'esazione dei Comuni aperti che non può ragguagliarsi alla media generale di essi ed, a seconda dei casi, si potrà calcolare fino a quindici lire per abitante.

In quei comuni dove il concorso dello Stato, promesso dall'art. 15, sia tale da ridurre il reddito attuale del dazio ad una somma non superiore a quindici volte il numero degli abitanti aggregati che vivono nella zona daziaria, sarà facilissimo procedere all'abolizione, perchè si avranno già tutti i mezzi necessari. Devesi inoltre tenere conto delle spese, perchè una volta abolita la zona daziaria le spese si riducono di molto. Se il dazio consumo murato in

media costa il 15 per cento, la riscossione dei dazi nei comuni aperti costa la metà o poco più. Pertanto nei cinquantacinque comuni in cui il dazio sui farinacei è più del 40 per cento dell'insieme dei dazi, voi comprenderete facilmente che sarà ben agevole che con questo contributo che dà lo Stato, s'arrivi sollecitamente a togliere le zone daziarie.

Ma ho voluto fare qualche ricerca a titolo d'esempio.

Nelle Puglie, dove la coscienza popolare in special modo reclama l'abolizione delle cinte daziarie, trovo che a Corato, dove il dazio sui farinacei arriva al 45 per cento, si esigono da tutti gli altri dazi di consumo locali 320,000 lire. Essendo il comune di Corato di seconda classe, il concorso dello Stato sarà solo di un decimo; tolte 32,000 lire, resteranno lire 288,000, e siccome Corato ha una popolazione aggregata di 30,000 abitanti, ne viene che bastano 10 lire per abitante, meno di quello che ordinariamente si riscuote nei comuni aperti. Quindi potrà abolire la zona daziaria.

A Spinazzola il dazio sui farinacei giunge al 51 per cento: l'insieme dei redditi degli altri dazi è di 36,000 lire. Siccome questo comune è di terza categoria, il concorso dello Stato sarà di lire 5000. Restano 31,000 lire, ed avendo Spinazzola 10,000 abitanti, potrà facilmente abolire la cinta daziaria, non rappresentando la rimanenza che 3 o 4 lire per abitante.

L'egregio amico Serena sollevava dei dubbi per Altamura. Il suo Altamura non è di quei comuni il cui dazio sui farinacei ecceda il 40 per cento, arriva al 28 per cento. Altamura dagli altri dazi ricava 85,000 lire soltanto, ed essendo di terza categoria avrà dallo Stato un concorso del 15 per cento, cioè 13,000 lire; resteranno 72,000 lire da porre in confronto del prodotto che potrà dare come comune aperto, un comune di 20,000 e più abitanti; quindi 4 lire per abitante; altro che le 15 cui si può giungere!

Io ho voluto appositamente ricercare queste condizioni del comune di Altamura, per eliminare i dubbi sollevati dal senatore Serena, che, confido, vorrà portare al suo paese la buona novella, che questa legge permette quell'abolizione dei dazi che era da lui così calorosamente invocata.

E non solo i comuni delle Puglie, ma anche

fra quei comuni che hanno abolito il dazio sulle farine ve ne saranno non pochi che potranno raggiungere un altro perfezionamento, quale è quello dell'abolizione della cinta daziaria. E citerò Cesena, cara certo all'onorevole Saladini.

Cesena riscuote da tutti i dazi, perchè farinacei non ne ha, 175,000 lire; essendo comune di terza, riceverà il 15 per cento (25,000 lire) resta una somma di 150,000 lire che, dedotte le spese di esazione, si ridurrà a meno di 140,000 lire, le quali, avendo Cesena circa 10 mila abitanti, corrispondono alle 15 lire per abitante di reddito ordinario dei dazi nei comuni aperti.

Per parte mia raccomando vivamente l'abolizione della cinta daziaria, poichè quest'abolizione ha per alcune regioni d'Italia un'importanza capitale.

Mettiamoci d'accordo tutti, deputati, senatori, cittadini, Governo, nel volere che, dove è possibile togliere la zona daziaria, si tolga al più presto. Potrà succedere che invece delle 500,000 lire che il ministro credeva sufficiente stanziare nel 1902-903, per dare ai comuni il promesso concorso, si debbano stanziare per il 1902-903 due o tre milioni.

Già dai conti che vi vennero esposti dalla Commissione di finanze, dalle dichiarazioni fatte dal ministro del tesoro, è apparso certo che l'anticipare di qualche anno lo stanziamento di una somma di 2 o 3,000,000 non danneggia la solidità del nostro bilancio, ma questi 2 o 3,000,000 di più ci faranno raggiungere un risultato che ha un'importanza politica e sociale grandissima.

Ora, se i colleghi me lo consentono, passerò ad esaminare brevemente la parte della legge che riguarda la tassa di registro e specialmente la tassa delle successioni.

Già ieri il senatore Rossi Luigi con la sua vivace eloquenza vi ha dimostrato come quelle disposizioni di legge non sieno poi tutte fiscali. Tutt'altro, ve ne sono parecchie che sono un vero beneficio per il contribuente.

Io non ripeterò ciò che egli ha detto così bene e che voi avete ascoltato con evidente attenzione.

Voglio soltanto dire qualche cosa per eliminare dubbi che si sono presentati alla mente del nostro collega Serena.

Il nostro collega Serena ha forse creduto che queste disposizioni di legge potessero aggravare

le successioni, finanche di quei valenti lavoratori, che col risparmio e le grandi fatiche, riescono a mettere da parte una piccola somma, con cui comperare qualche campo che deve poi passare e dividersi tra i figliuoli. L'onor. Serena diceva: Come volete aggravare le condizioni di chi dovrà trapassare ai propri figliuoli un ettaro di terreno?

No, onor. Serena; avverta che le disposizioni della nuova legge sulle successioni non accrescono menomamente la tariffa dei dazi di successione per tutte le somme che passino a qualsiasi erede, anche non parente, fino a 50,000 lire. Anzi nelle successioni dirette fino a 100 lire si accorda l'esenzione; dalle 100 alle 300 si consente una tassa fissa di una lira; dalle 300 a 1000 si limita la tassa alla metà della tassa attuale; e solo dalle 1000 alle 50,000 lire si mantiene la tassa attuale; dopo, gradatamente, si va crescendo per la progressività o gradualità della tassa.

Venne osservato che sarebbe più esatto parlare di tassa graduale, e, realmente, quella proposta è una tassa piuttosto graduale che non progressiva; ma in fondo è lo stesso concetto che ispira tanto la tassa graduale quanto la progressiva.

Dell'aumento sulla tassa di circolazione si è già a lungo parlato. Voi avete sentito che questo aumento non può considerarsi come una ferita alle società anonime. Questo aumento colpisce i titoli al portatore, mentre le società anonime possono essere anche tutte di titoli nominativi.

Darò il mio voto favorevole a questo aumento della tassa di circolazione, non tanto per il vantaggio che ne avrà la finanza, che non è poi gran cosa, quanto per ragioni morali, le quali devono persuadere a far preferire l'uso dei titoli nominativi ai titoli al portatore, specialmente nelle azioni. Non poche volte la responsabilità che accompagna il proprio nome, impegnato in un titolo, può impedire che si proceda con troppa facilità ad operazioni men buone, che preparano poi delusioni gravi.

Avete sentito anche nel suo discorso dal senatore Boccardo accenni i quali hanno fatto a me proprio l'impressione che egli, a parte l'aumento della tassa, vedrebbe di buon occhio che si usassero preferenze ai titoli nominativi, non con un aumento a danno di quelli al portatore,

ma con una diminuzione di quella tassa che esiste attualmente sui titoli nominativi.

Penso che sia da plaudire il concetto del ministro delle finanze. Tutte le Società cooperative che hanno già fatto tanto e che tanto faranno sono Società a titoli nominativi, ed io, come già ho detto nella relazione, mi auguro che il ministro non aumenti maggiormente la tassa sulle obbligazioni al portatore ma diminuisca quella sulle nominative, e ciò affinché riesca efficace ed effettivo questo impulso alla trasformazione dei titoli al portatore in titoli nominativi per raggiungere un migliore assetto economico.

Maggiori opposizioni ha sollevato in Senato il concetto della tassa progressiva. Si è detto che si introduce un microbo deleterio il quale prepara la rovina del capitale, perchè può sovravvenire un Ministero che aggravi soverchiamente le tasse. Io non lo credo, e del resto il concetto di questa tassa non è nè nuovo nè segreto, quindi non è necessario che già esista per applicarlo con una legge futura. Non è nemmeno vero che il concetto della progressività non abbia già qualche applicazione nelle nostre leggi. Abbiamo la degressione nell'imposta di ricchezza mobile. Teoricamente vi può essere ragione di distinguerla, perchè la degressione si intende stabilita in relazione all'esenzione accordata a quel tanto che rappresenta il minimo necessario all'esistenza, ma in fondo che si cominci dall'alto, diminuendo la tassa a chi ha meno, o che si cominci dal basso, aumentandola a chi possiede di più, sostanzialmente è la stessa cosa. La progressività indefinita sarebbe senza dubbio l'assorbimento dei capitali, come si è voluto osservare, ma nessuno si è mai sognato di proporre una tassa progressiva all'infinito: tutti anzi raccomandano di arrestarsi dopo un termine non troppo alto. E così si fa anche nelle proposte che abbiamo dinanzi.

Si è detto che la tassa progressiva è di ostacolo alla formazione dei risparmi, e quindi del capitale. Ma si deve notare che noi non cominciamo ad aggravare la tassa se non dopo le prime 50,000 lire. Credete voi che quando uno ha fatto un risparmio di 50,000 lire tralascierà di risparmiare, temendo di dover pagare una tassa alquanto superiore?

È difficile insinuare la buona abitudine del risparmio, ma una volta che questa buona abi-

tudine è entrata, vi è il pericolo che divenga eccessiva, ma non si abbandona facilmente; e siccome il risparmio fino a 50,000 lire non è aggravato, così mi pare dimostrato che questa eccezione non ha una grande efficacia.

E d'altronde nella tassa di successione, la progressività come hanno già avvertito altri oratori, ha un carattere tutto speciale, perchè in essa colpisce il risparmio già formato; non solo, ma, come ricordo di aver letto in una relazione fatta all'Assemblea francese nel 1848, la tassa di successione colpisce il risparmio quando non è il frutto del proprio lavoro. Il risparmio nella successione si riceve per la nascita, nelle successioni collaterali anche per la premorienza regolata dal caso, altre volte per il capriccio di affetti individuali. Un oratore ha voluto affermare che nella tassa di successione si colpisce il capitale nel momento, in cui si hanno le nobili elevate manifestazioni dell'altruismo. Per dir vero questo altruismo esercitato nel punto di morte non saprei come riconoscerlo, poichè chi muore può lasciare i suoi averi piuttosto all'uno che all'altro ma non può certo tenerli per sè.

Il senatore Boccardo ha detto che la tassa è ingiusta, ma il senatore Boccardo ha anche riconosciuto che è ingiusta la tassazione dei consumi perchè è progressiva in senso opposto, gli altri Stati ci si adattano per necessità. Io potrei dire che ci si adattano fino ad un certo punto, perchè, per correggerne gli effetti, hanno già introdotto largamente il sistema della tassa progressiva sulle successioni. Anche noi introduciamo questa correzione. La nostra tariffa è alta in quanto muove da tariffe già alte, non perchè la progressività accresca di una percentuale alta la tariffa attuale. Non eccede mai il 50 per cento e anzi vi arriva soltanto nelle successioni dirette dove il massimo è del 3 20 oltre il milione.

Da uno degli oratori venne osservato che nella progressività l'Inghilterra non superò l'8 per cento.

Lo stesso oggetto però in Inghilterra è valutato più di quello che non sia da noi, perchè la valutazione ha sempre un raffronto nel reddito; e siccome, per esempio, il terreno da noi si capitalizza al 5 o al 4 per cento, e in Inghilterra al 3 o al 2 per cento, ne viene che in Inghilterra un terreno che dà uno stesso red-

dito è valutato il doppio di quanto sia valutato da noi; in Inghilterra gli sarà applicata una tariffa minore, mentre noi l'applichiamo maggiore, ma sopra un valore minore.

Con questo non voglio dire che la nostra tariffa si ridurrà per ciò ad esser più mite di quella inglese, sarà talvolta più grave, ma anche di questa considerazione conviene tener conto.

Si è detto che questo concetto di introdurre la progressività nella tassa di successione non è stata abbastanza meditato e discusso, ma già gli onorevoli Finali e Saladini hanno esposto le opinioni degli scrittori più autorevoli nella materia; vi hanno ricordato l'esempio degli altri Stati, e non li ripeterò, dirò soltanto che presso di noi vi furono già molti progetti esaminati e discussi nelle Commissioni dell'altro ramo del Parlamento, ed il Senato se ne occupa ora per la prima volta, perchè non ci pervennero mai, disponendo lo Statuto che simili progetti non possano discutersi dal Senato se prima non sono approvati dalla Camera elettiva.

Ma sono tredici anni che fu presentato il primo progetto di legge su questo argomento da un Ministero del quale facevano parte il compianto senatore Perazzi e l'onorevole attuale nostro presidente, persone la cui prudenza e competenza nessuno vorrà porre in dubbio.

Dopo tredici anni possiamo tranquillamente raccogliere le vele ed introdurre nella nostra legislazione, circondato da ogni cautela, il concetto della progressività.

Il senatore Vitelleschi ha detto che questo progetto di legge è una concessione alla imposizione del socialismo; il senatore Boccardo poi ha voluto considerare questo socialismo come il sovrano del domani.

Signori, io sono di opinione totalmente contraria...

PIERANTONI. Domando la parola.

VACCHELLI, *relatore*... Sono d'accordo coll'onorevole Boccardo e desidero con lui che si elevi la condizione del proletariato, si elevi soprattutto per il maggior dominio che l'uomo acquista sempre più sulla natura, coll'uso delle macchine, colle nuove scoperte, si elevi per quelle diminuzioni della forza redditizia del capitale e per quell'accrescersi della ricchezza gratuita in con-

fronto della ricchezza onerosa che egli ha mirabilmente spiegato e dimostrato nel suo discorso, ma al collettivismo non si arriverà. Già l'organismo sociale si ribellerebbe, ma non lo avremo nemmeno per un periodo breve e convulsionario, perchè il Senato saprà respingere le proposte che non siano accettabili come ha fatto recentemente in un'altra legge politica di grande importanza; non potrà riuscire, perchè, tutte le oneste aspettative, tutti i miglioramenti che si possono recare a vantaggio del proletariato saranno dal Senato approvati. (*Benissimo*).

Non pochi oratori hanno affermato che questa non è una legge finanziaria, ma una legge politica. L'affermazione non è esatta.

La legge è per sua natura di indole finanziaria, è buona come tale, ma tutti sentiamo che ha un carattere prevalentemente politico, ma di quella politica alta e sana che tende alla pacificazione delle classi sociali; ed è per questo che, quale relatore della vostra Commissione di finanze, vi invito, signori senatori, a votarla concordi, quale venne approvata dalla Camera dei deputati. (*Approvazioni generali; molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Ho chiesto di parlare quando, seguendo con vivissima attenzione il discorso dell'illustre mio amico, il relatore della legge, mi sono accorto che egli giungendo alla fine del suo dire non manifestava alcuna aperta opinione intorno agli emendamenti presentati da alcuni nostri colleghi. Però ho compreso l'animo dell'oratore, che ha raccolto meritati allori col suo discorso. Avendo egli strenuamente difesa la legge, implicitamente ha dimostrato che essa non tollera emendamenti. Se per mala ventura i nostri onorevoli colleghi, i senatori Massarani e Guarneri, volessero insistere nei loro emendamenti, qui dove ciascuno di noi siede col sentimento che *ogni viltà conviene che sia morta*, dovrebbero dimostrare risoluta una questione pregiudiziale sostenendo che in una legge d'imposta spetta al Senato il diritto di emendare.

Non dirò che brevi parole sul valore di questa questione pregiudiziale raccomandandola all'alto senno e alla virtù dei colleghi, affinché

essi vogliano ritirare i loro emendamenti e non dare argomento a deplorabile conflitto fra i due rami del Parlamento. Di poi parlerò rapidamente intorno al merito della legge. I miei argomenti avranno il valore di una motivazione di voto, non formeranno un discorso in difesa della legge, che di altri difensori non ha bisogno.

Avevo l'onore di far parte già da cinque anni della Camera dei deputati quando nel 1878 fu abolita la tassa sopra il macinato. Questa Assemblea, a cui da tanti anni mi pregio di appartenere, impiegò undici mesi per esaminare quel disegno di legge e alla fine l'accorse emendandolo.

Ripresentata la legge alla Camera elettiva, sorse un grande dibattito parlamentare intorno alla questione che più volte si affacciò e nel Senato Subalpino e nel Senato Italiano, ma che la prudenza dei senatori dell'epoca eroica italiana e la prudenza dei grandi uomini di Stato di quel tempo cercarono sempre di schivare: sapersi, cioè se il Senato abbia nelle leggi di tributi il diritto di emendazione.

D'accordo con altri uomini parlamentari, maggiori di me per opere e per dottrina, io largamente discussi la questione e dimostrai invocando non solamente la storia del Governo rappresentativo, ma la ragione dell'articolo 10 dello Statuto e l'autorità dei più celebrati scrittori di diritto costituzionale, che il Senato non avesse detta potestà.

Qui se dovessi trattare a fondo l'argomento ricorderei all'onore. Guarneri, valoroso giurista italiano e cittadino custode geloso delle tradizioni di quella gloriosa isola di Sicilia, da cui mossero le magnanime imprese per il conquista delle libertà rappresentative e per l'unificazione d'Italia, che quando con mediazione di lord Beninck i Borboni e i Siciliani vollero convertire a governo rappresentativo moderno il sistema del governo dei tre bracci feudali, in una conferenza all'uopo i delegati adunati in una specie di costituente stabilirono nell'art 12 il sistema del Parlamento diviso tra il Re e le due Camere.

Il braccio militare adottò la proposta dei comuni, cioè, *che ogni proposizione relativa a susdidi debba nascere primamente e concludersi nella Camera dei Comuni ed indi passare in quella dei Pari ove solo si dovrà ASSENTIRE O*

DISSENTIRE SENZA PUNTO ALTERARSI. Questo articolo riconosceva lo storico principio che la nazione deve deliberare le imposte col voto dei suoi rappresentanti.

La Corona e i ministri accettarono questo voto dei Comuni, che sopra le tradizioni inglesi negava il diritto di emendazione. Io potrei citare a ricordo dei colleghi che qui dentro rappresentano l'antica tradizione conservatrice parlamentare, che gli onorevoli Minghetti e Peruzzi vollero commettere ad Emilio Broglio la compilazione di un libro sulle *Forme parlamentari*, nel quale l'autore doveva esporre a senatori e deputati italiani le forme parlamentari inglesi.

Il Broglio interpretò l'art. 10 dello Statuto, secondo le consuetudini e secondo i principi costituzionali inglesi, che non vogliono la emendazione.

Potrei ricordare che Cesare Balbo, il quale lasciò un libro che fu utilissimo a quella forte gente subalpina che con virtù di Re e di popolo salvò lo Stato e raccolse in Piemonte con tutti gli esuli delle altre regioni italiane l'idea nazionale, nel quale libro consigliò di evitare la pretensione di taluni parlamenti continentali che volevano interpretare il principio ora detto come un diritto di priorità di tempo e non come sanzione della consuetudine e del diritto storico.

E il testo medesimo dello Statuto parla chiaramente la ragione che io espongo. E infatti se il Senato mutila in parte un disegno di legge o lo emenda, la mutilazione che dal Senato deve tornare alla Camera dei deputati, rappresenta la usurpazione della iniziativa che in materia di tributi spetta alla rappresentanza diretta della nazione. La Camera dei deputati, la quale d'accordo con la Corona usò della sua prerogativa sarebbe di nuovo convocata, non già per deliberare sopra un disegno preparato dal Ministero e adottato, ma sopra un disegno voluto dalla maggioranza dei senatori.

Ricordate queste cose, vengo senz'altro indugio a parlare quello che io stimo motivazione palese del mio voto favorevole alla legge personale. Allorquando, studioso dei precedenti del Parlamento italiano, seppi che la legge ch'era in discussione prometteva: 1° l'abolizione della tassa sui farinacei, detta la tassa sulla fame;

2° l'avviamento alla soppressione delle barriere daziarie; 3° la giusta imposizione sopra affari che sfuggivano finora alla tassa; 4° l'alleviamento dei pesi fiscali; 5° la introduzione della progressività temperata, nella tassa sul trapasso delle proprietà per successioni, io applaudii a quegli antichi amici politici, che raccogliendo i lavori e l'esperienza del passato, avranno la soddisfazione politica e morale di dare il loro nome a questo disegno di legge. Mi sentii lietissimo di deporre nell'urna il mio voto favorevole con l'abnegazione che la carità della patria e la prudenza politica raccomanda.

Triste sarebbe l'ora nostra se gli uomini politici che ora esercitano il potere legislativo non avessero in petto la virtù del sacrificio. Gli oratori che combatterono la legge raccolsero una infinita serie di argomenti dividendosi in due opposte schiere. L'una mi ricorda la paura di coloro, i quali credono che debbano cadere la torre di Pisa e quella che gli Asinelli (*ilarità*) invocando fuori luogo il collettivismo, il socialismo, l'anarchia. L'altra invece ha parlato dell'inutilità o della poca conseguenza di questa legge. Quando vedo uomini tanto temperati e dotti esporre sullo stesso argomento così opposte opinioni, io credo che essi siano nell'errore e che debbano cercare il giusto mezzo accostandosi con fiducia ai fautori della legge. L'onorevole mio amico, il Serena, dal quale mi dispiace dovermi separare, ha parlato delle agitazioni de' rurali in alcune terre meridionali. Antiche e persistenti sono dette agitazioni, che le barriere del dazio consumo aumentarono. Si destarono quando non ancora erano annunciati gli apostoli di cui egli parlò: nelle provincie meridionali più volte corse il sangue, perchè le popolazioni che usano gridar *viva il Re!* invano domandano le divisione delle terre demaniali. Esse, umili plebi, sanno che le legge del 1806, non fu pienamente applicata per le usurpazioni invereconde dei demani, che dovrebbero essere divisi. È un errore il vedere in qualsivoglia agitazione popolare, che la fame, la miseria, la collera e le ingiustizie muovono, attentati provocati dal socialismo. Il popolo delle campagne e gli stessi operai di molte parti d'Italia rimasero stranieri alle nuove concezioni di novelli ordinamenti sociali. Essi sentono solamente le gravi pene della esistenza.

quotidiana, la mancanza di lavoro, la bassa mano d'opera, che i dazi di consumo fanno più penose.

Non ho compreso come la mente di alcuni oratori possa aver veduta nella tassa sulle successioni, aumentata, tassa, che rimonta al mondo greco-romano, l'opera preparata dal socialismo e dal collettivismo.

La questione della successione, pure collegandosi a quella della proprietà, fu risolta con i principî del diritto di personalità e del diritto di famiglia, che gli oratori perdettero di mira.

Nello studio delle leggi facile assai riesce la critica che si fa acuta, quando si tocca la borsa dei contribuenti. Nicolò Machiavelli non invano scrisse: Che il popolo paga più facilmente la imposta del sangue che quella dei denari.

Conobbi nella materia delle finanze moltissimi oratori i quali, quando ne parlano, mi ricordano Alfonso Re di Castiglia, il quale soleva dire: che se Dio l'avesse chiamato a consiglio nell'opera di creazione il mondo sarebbe stato migliore (*Ilarità*).

Ma noi non possiamo astrarre nè dalla realtà delle cose nè da quella legge di continuità che si impone ad ogni potere legislativo. Il debito pubblico, le spese obbligatorie, tanti altri oneri non permettono un rinnovamento finanziario *ab imis*.

Ora conviene accogliere l'inizio di una grande trasformazione del sistema vigente.

Non io affannerò il Senato ricordando che il maggior numero delle rivoluzioni che, dopo le religiose, si agitarono in Italia ebbero sempre un carattere altamente economico e che di poi divennero anche di carattere nazionale.

Io non posso dimenticare quell'ora lietissima di fervido entusiasmo, l'ora del plebiscito italiano quando noi guardavamo al Piemonte che si era fatto ricco, possente, pur avendo sofferto i grandi oneri cagionati dalla guerra di Crimea mediante il libero scambio.

Allora nessuno poteva pensare che presto sarebbe suonata l'ora miserrima in cui il maggior numero dei comuni d'Italia sarebbero diventati tante specie di città chiuse quasi simili alle città medioevali, nelle quali fra i magistrati vi era il calvario il quale aveva il dovere di consegnare la chiave della città al conquistatore o a colui che per diritto di suc-

cessione ne prendeva il dominio. I pubblicani presero il loco di tali custodi delle mura cittadine.

Molti che vivono rispettati e potenti nelle loro terre o che corrono viaggiando in compartimenti più o meno riservati, non videro e non provarono le tribolazioni che soffre il popolo, che va a piedi o su modesti veicoli. Chi vive alcuna parte dell'anno nella campagna e vede la molestia che le classi popolari e agricole soffrono nella riscossione delle imposte comunali, stima altrimenti il merito della riforma.

I dazi di consumo pesano essenzialmente sulle cose di prima necessità. Dette tasse, come insegnarono il Rossi, il Boccardo e tutti gli altri economisti ricordati dal collega Finali, valgono una imposta sopra i salari, diventano una specie di capitazione, perchè toccano i salari che non sono proporzionati ai primi bisogni della vita. Bisogna riconoscere che le tasse di consumo recano insito il carattere della sperequazione, perchè il popolo mangia più pane che non ne mangiano i ricchi. Voi non potete dire ai rurali come quella grande principessa, che se il popolo non ha pane mangi la *brioche*.

Ricordatevi che presso alle barriere daziarie conviene richiedere la bolletta di transito per andare da comune a comune. Vedeste, voi, i poveri operai che ritornano la sera del sabato nei loro villaggi per ripartire all'alba del lunedì e riprendere l'usato lavoro, o pagare la tassa sul pane che recano con sè, o pagare la bolletta per transitare la città. Essi non possono ripetere la piccola somma depositata.

Avete veduto le molestie che le nostre povere classi agricole soffrono quando si recano a vendere le frutta e i pollami nelle fiere che ancora sono in uso in talune città? E sa bene ciascuno che le tasse di consumo sono contrarie alla scienza finanziaria, perchè vessano moltissimo per la riscossione, e assorbono molta parte del prodotto.

Taccio degli abusi degli appaltatori. Senza indugiarmi su questa materia, parmi che sia da lodare una legge la quale discarica la farina, prima necessità del popolo, e che in pari tempo promette un lavoro assiduo per abolire le rimanenti barriere.

Ed ora dirò brevemente della tassa di succes-

sione. Bisogna dimenticare i primi elementi della storia del diritto naturale o della filosofia del diritto per cercare il socialismo e il collettivismo in questa legge. Nel secolo XVI e XVII i filosofi del diritto, sulle tradizioni del diritto romano ammettevano incondizionatamente il diritto di successione *testata* e *ab intestato*. Grozio Puffendorff, Barberayc l'ammettevano senza discussione. Sorsero dipoi i partigiani delle teoriche che fondarono il diritto sull'individualismo, quali Kant, Fichte, Kaus, Rotteck ed altri i quali non ammisero alcuna specie di successione in diritto naturale. La morte, essi pensavano, spegne tutti i diritti dell'uomo con la volontà che li crea. La volontà non può fissare la nascita di un diritto, che incomincerebbe in un momento in cui essa volontà colla morte cessa di esistere. Secondo alcuni di detti scrittori i beni dei defunti dovevano diventare una eredità vacante; per altri dovevano cadere sotto l'applicazione del diritto del primo occupante, il quale poteva essere o il più prossimo parente o lo Stato.

Più tardi queste dottrine, che hanno ancora i loro continuatori, furono temperate. Ricordo il nome dell'Ahrens, tradotto sin dal 1841, dal Trinchera in Napoli, che determinò bene i provvedimenti, che lo Stato deve prendere quanto alla successione per interesse sociale e politico. Questi provvedimenti sono molteplici. Lo Stato deve sorvegliare che le disposizioni testamentarie fatte per fini di utilità o di carità pubblica, sieno eseguite dalle autorità speciali sotto la sorveglianza governativa. Lo Stato ha il diritto d'imporre tassa sulla successione. Egregi colleghi, l'Ahrens, lo scrittore della dottrina armonica, che conciliò il diritto di proprietà col diritto di famiglia, scrive in questi termini: « Lo Stato ha il diritto d'imporre più fortemente le successioni mediante la fissazione di una *imposta progressiva*. Le successioni che non giungessero ad un *minimum* relativo al numero degli eredi sarebbero esenti da ogni peso; le altre sarebbero sottomesse ad una imposta che aumenterebbe in ragione della quantità di beni lasciati e del grado di parentela.

« LO STATO PUÒ IN SEGUITO SUCCESSIVAMENTE RIDURRE I GRADI DI SUCCESSIONE SINO AL QUARTO GRADO, PERCHÈ OLTRE QUESTO GRADO LA SUCCESSIONE NON È PIÙ FONDATA IN DIRITTO ». L'Ahrens aggiunge: « La parte più grande, che può

prendere oggi lo Stato nei beni di successione può anche giustificarsi secondo i doveri, non solo di protezione, ma anche d'istruzione che esso ha preso su di sé e di cui ha in gran parte liberata, porzione delle famiglie ». Con l'Ahrens, il Trendelemburg e altri filosofi del diritto riconoscono gli stessi principî. Il nostro Codice civile ridusse sull'esempio del toscano a dieci i gradi di parentela che nel francese sono dodici. La legge presente, sotto il rapporto della tassa, considera dopo il sesto grado estranei i collaterali. Il Bluntschli, ch'io ebbi amico e collega, propose che i beni i quali non cadevano più nella successione, servissero allo Stato per farne un fondo assegnato a far dotare le famiglie povere. Ma bene si osservò che gli atti di beneficenza sorpassano i fini dello Stato.

Ho voluto ricordare queste dottrine agli avversari della legge che videro tante cose nuove e un triste futuro in una legge di aumento della tassa sul sistema della proporzionalità. I propugnatori della riforma hanno pertanto giustificata la tassa progressiva invocando esempi derivati dalle leggi inglesi e di altri popoli. Io sono cauto nello studio del diritto comparato. Gli Americani hanno piena libertà di testare, ed altri, come gli Inglesi, hanno i fidecommessi, i maggioraschi; onde possono guardare questa specie di tassa con molta indifferenza. Specialmente l'Inghilterra non va citata. Essa, voi lo sapete, nella lotta della riforma religiosa per la energia di Enrico VIII ed Elisabetta soppresse tutti i beni della Chiesa cattolica dandoli ai baroni. Per tale modo si crearono quei grandi latifondi che essendo la forza del patriziato inglese dovevano essere tassate. Questa legge, io lo dichiaro, è stata studiata sopra la legge francese del 25 febbraio 1831, in gran parte imitata dai nostri ministri.

Recandomi quasi ogni anno in Francia volli assistere alle discussioni di quella legge, ne lessi le fonti e poscia i commenti. Il Besson ha pubblicato un libro: *La Réforme fiscale des successions*. Nella prima pagina l'autore indica i fini della legge. Essa ha voluto mediante una graduazione nuova dei diritti di mutazione per morti dare un principio di soddisfazione ai diseredati della fortuna e riportare il più possibile il peso delle imposte sopra la ricchezza acquisita. Per questo scopo la tariffa

fu graduata non solamente in ragione dell' allontanamento della parentela, ma secondo l' importanza della parte spettante a ciascun erede. Riferendo le opinioni del Poincaré e delle dichiarazioni fatte alla tribuna parlamentare, tutti affermarono che la notevole trasformazione dei diritti da prelevare sulla trasmissione della eredità non implicava una adesione al principio generale della imposta progressiva. La graduazione limitata nel progresso e per sé stessa degressiva costituisce senza dubbio un provvedimento di perequazione, che risponde al principio costituzionale della proporzionalità nelle imposte. Per le classi agricole e per le piccole eredità sarebbe necessaria una correzione della procedura giudiziaria e della tassa giudiziaria.

Però parlo senza ambagi. Una sola tariffa può toccare intimamente i nostri cuori, il sentimento dei padri di famiglia. Quella che aumenta progressivamente la tassa fissa per la successione dei discendenti. Altri temperamenti correggono questo rigore, cioè la detrazione dei debiti, la facoltà di pagare la tassa in singole rate e in quattro anni. Io son lieto di aver prole e di poter scrivere oggi nelle memorie della mia vita che il mio modesto patrimonio, frutto onorato, indefesso del mio lavoro, col mio voto sarà gravato con una tassa che i miei eredi pagheranno da buoni cittadini, riconoscendo che io feci un' opera di pacificazione e di giustizia sociale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Signori senatori, dopo una così ampia discussione, dopo i dotti e poderosi discorsi che abbiamo ascoltato, dopo quello efficace ed esauriente dell'onorevole senatore Vacchelli, io sento che a me si impongono due doveri.

Il primo è quello di esprimere la mia gratitudine viva e profonda all'onorevole Commissione di finanze, e al suo diligentissimo relatore, per la preziosa cooperazione prestata alla difesa di questo importante disegno di legge, e così pure agli altri senatori, che con tanta competenza e dottrina concorsero a mettere in chiaro la vera portata dei provvedimenti in discussione.

Il secondo dovere è quello della maggiore brevità e sobrietà nella mia difesa. Per non

venir meno a questo dovere, io abbandono il proposito, che pur mi attraeva, di rispondere singolarmente ai vari oratori che, con invidiabile eloquenza, hanno combattuto questo progetto già approvato, a grande maggioranza, dall'altra Camera.

Io mi studierò invece di riassumere sinteticamente le critiche maggiori, di rispondervi con la maggiore brevità possibile; e dalle risposte a queste critiche sorgeranno, io credo, chiari i motivi, che hanno persuaso il Governo a presentare e sostenere queste proposte; come varranno, io spero, a persuadere il Senato ad onorarle dei suoi ambiti suffragi.

Delle critiche lascerò in disparte quelle consuete, che non mancano mai in qualsiasi progetto di riforma tributaria. Chi vuole di più, chi dice che è troppo, o che è presto, chi preferisce uno sgravio ad un altro: le opposizioni sorgono per la stessa natura delle cose, si incrociano, si moltiplicano: e da ciò si spiega il fenomeno della lentezza, bene avvertito dall'onorevole relatore, con la quale procedono nei Parlamenti le riforme tributarie. Mi preme invece di rilevare la critica principale, che investe tutto il progetto di legge.

Si dice: voi avete una buona situazione finanziaria, perchè non profittarne largamente? perchè non fare una generale e vasta riforma? perchè non riordinare tutti i tributi? E si aggiunge: questi non sono provvedimenti, ma semplici ritocchi empirici; si aggrava da una parte, si sgrava dall'altra; manca un concetto organico, un principio direttivo; lungi dall'essere una vera e propria riforma tributaria, non vi è nemmeno un avviamento alla medesima.

La critica, se fosse vera, sarebbe gravissima; ma fortunatamente non è vera, e spero dimostrarlo con brevi parole.

Quale è il concetto informatore di questi provvedimenti? Eccolo: è tempo oramai di raccogliere il frutto di lunghi lavori legislativi, di quei lunghi lavori opportunamente accennati dal senatore Vacchelli: è tempo di far qualche cosa: non mettere in disparte l'idea di una riforma più estesa, anzi affermarne il proposito, ma intanto iniziarla, e iniziarla bene, cominciando dal togliere le più gravi sperequazioni e le più stridenti ingiustizie del nostro ordinamento tributario, il quale non da oggi sol-

tanto è censurato. Da anni, nei due rami del Parlamento, e dagli scrittori e da tutti gli uomini politici, dentro e fuori le aule legislative, si vanno ripetendo le critiche più aspre; tanto che non è da far meraviglia se nella coscienza popolare è entrata la convinzione che il nostro sistema tributario è difettoso e non bisogna più indugiare a portarvi rimedio. Ora noi qual rimedio proponiamo? Sgravare le derrate indispensabili alla alimentazione delle classi sofferenti; alleviare pesi incomportabili che opprimono la piccola proprietà, nei contratti e nelle successioni di minimo valore, pur facendo contribuire gradatamente qualcosa di più le maggiori fortune; togliere o attenuare le sperequazioni; e combattere le frodi, che sono delle sperequazioni la peggiore.

Questi sono i concetti informatori, fra loro connessi e inscindibili, delle varie disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Si dice: perchè avete voluto complicare la riforma del dazio di consumo con quella della tassa sugli affari?

E ancora ripetiamo: per la perequazione, per fare un po' di giustizia a tutti: ai poveri consumatori e ai poveri proprietari.

La riforma del dazio di consumo viene specialmente in aiuto delle plebi urbane, e in misura tutt'altro che spregevole; su questo punto non ho bisogno d'insistere, poichè è stato tanto bene posto in luce dal relatore.

Le popolazioni rurali non sentono che un lieve beneficio dalla abolizione della gabella interna sui farinacei; ma esse pure ne sono avvantaggiate in via indiretta, perchè altrimenti non potrebbero essere mantenuti i dazi protettori della granicoltura.

D'altro lato, le sperequazioni stridenti, che da tanti anni si lamentano nelle tasse sugli affari, sono a tal punto da compromettere le sorti della piccola proprietà. Lo si è dimostrato con esempi e con cifre, non soltanto nella relazione, con la quale presentai al Parlamento questo disegno di legge, ma altresì nelle recenti discussioni avvenute nelle Camere francesi sul progetto che diventò la legge del 25 febbraio 1901.

La progressione a rovescio nelle tasse sugli affari, a danno della piccola proprietà, è così grave da renderne difficile l'esistenza; come

con tanta chiarezza diceva ieri l'onorevole mio amico senatore Serena.

Ecco perchè si trovò giusto e conveniente, anzi necessario, di presentare congiunte le due riforme e di ritenerle inscindibili.

Con queste poche parole, mi pare di aver già fatto un riassunto delle disposizioni e dei principî ispiratori del progetto di legge.

Dagli avversari è venuta una grande varietà di epiteti a questa nostra finanza. Da alcuno è stata chiamata finanza *empirica*, da altri finanza *allegra*; dal chiaro senatore Colombo finanza *socialista*, dall'eloquente senatore Negri finanza *retorica*, e dall'onorando senatore Vitelleschi addirittura finanza *anarchica*. Ma a me sembra che, se un epiteto si vuol dare a questa nostra finanza, essa dovrebbe semplicemente chiamarsi *buona e giusta*; poichè essa ha per guide la prudenza e la giustizia; quella giustizia della quale l'illustre senatore Boccardo ci ripeteva la definizione romana, quella che costantemente vuole *unicuique suum tribuere*.

Io mi tengo ora dispensato dal ripetere qui le analisi delle disposizioni contenute in questo progetto di legge; farei opera vana e superflua, dopo tutto quanto è stato già detto tanto bene dal relatore della Commissione e dagli onorevoli senatori Saladini, Finali, Rossi Luigi, Pelloux Luigi e Pierantoni; i quali hanno efficacemente cooperato a mettere in chiaro la vera portata dei provvedimenti sui quali il Senato è chiamato a deliberare. Tuttavia concedetemi, o signori, di indugiarmi ancora alquanto sui principî informatori dei provvedimenti medesimi.

I principî informatori delle proposte, che il Governo ha presentato al Parlamento, ritenendole giuste e molto opportune, per non dire necessarie, sono, strano a dirsi, quegli stessi principî che ha enunciato con tanta autorità l'illustre senatore Boccardo, nel suo applaudito discorso.

Il senatore Boccardo sa quale reverenza io abbia per lui, sa l'altissima stima che io ho della sua mente e della sua dottrina, e quindi può comprendere quanto sia stato in me il dolore nel sentire dai principî che abbiamo comuni, anzi dai principî che ho imparato da lui, trarre delle conseguenze diametralmente opposte a quelle che a me paiono le razionali, le vere.

Il senatore Boccardo (e qui siamo tutti d'ac-

cordo) ha rammentato la definizione del concetto fondamentale dell'imposta, concetto che è stato poi illustrato e chiarito dal senatore Finali e da altri. L'imposta deve essere proporzionale agli averi del contribuente ed al servizio che lo Stato rende al medesimo. Ma lo stesso senatore Boccardo ci ha poi spiegato che le necessità, in progressione continua, delle grandi spese che richiedono gli Stati moderni, hanno obbligato gli Stati stessi a mietere largamente nel campo delle imposte sui consumi. Ed è verissimo. Lo ha ripetuto il senatore Vacchelli oggi. Lo si può riassumere ancora in poche cifre. Nel bilancio inglese, a cui si riferiva il senatore Boccardo, le imposte sui consumi figuravano per un miliardo e mezzo; ed ora quella somma si è anche più ingrossata. In Francia, nell'ultimo bilancio, 1 miliardo e 757 milioni provengono dai consumi. Nel bilancio italiano, secondo il conto ora fatto da me e riveduto dal mio collega del tesoro, la somma che si ottiene dai consumi è anche maggiore di quella indicata dal senatore Vacchelli; poichè si andrebbe al di là dei 750 milioni.

Ma non basta guardare quelle somme: bisogna anche esaminare come si raccolgono. Il senatore Boccardo, con la precisione di parola che io gli invidio, ci ha messo avanti in qual modo l'Inghilterra raccoglie quel miliardo e mezzo. Nello Stato britannico (tanto forte e mirabile, anche per la giustizia tributaria) l'imposta sui consumi grava sul tabacco, sugli spiriti, sui liquori, sul caffè, sul thé e sulla birra (per circa 44 milioni di sterline), e per il resto (circa 16 milioni di sterline) su altri generi soggetti a diritti di dogana, fra i quali non vi sono derrate alimentari, non vi sono generi di prima necessità. E perfino lo zucchero, in Inghilterra, è genere di prima necessità. Insomma, in quel fortunato paese, anche le imposte sui consumi colpiscono la ricchezza.

Facciamo ora il confronto con quello che avviene da noi. In Italia le imposte sui consumi, può dirsi colpiscono a preferenza i generi più necessari alla gente povera, e in misura tanto alta da parere inverosimile; bisogna fare due volte il conto per persuadersi che sia proprio vero.

In Italia, sul grano e sui farinacei, ossia sul più necessario degli alimenti, fra dazio di confine e dazio di consumo, nella misura appli-

cata in varie città, abbiamo un aggravio che si può dire del cento per cento, o di poco inferiore al valore della merce.

La gabella sul sale equivale a sette volte, per lo meno, il suo valore; la tassa sul petrolio, lo rincarava non di due volte soltanto (come fu accennato ieri), ma di quattro volte; poichè il dazio di 48 lire equivale al 400 per cento sul prezzo della merce, che è di circa lire 12. E poi ci sono, come tutti sanno, gravi diritti di confine su molti altri generi di consumo necessario, perfino sui più umili strumenti di lavoro.

Che cosa si trae da ciò? Che se in Inghilterra è stato tuttavia riconosciuto opportuno e giusto l'introdurre la tassa sulle successioni rincarata con la progressione, quasi correttivo alle imposte sui consumi che non sono mai veramente proporzionali agli averi, tanto più deve riconoscersi opportuno e giusto il fare qualcosa di simile anche da noi, per temperare e correggere una ingiusta distribuzione di carichi, che si può dire una evidente infrazione a quelle stesse regole, rammentate dall'onorevole Boccardo e scolpite nell'art. 25 dello Statuto.

Ma esaminiamo ancora le obiezioni.

L'allegato A della legge porta degli sgravi, e sgravi che ormai, si può dire, incontrano ben poco o verun contrasto. Mi pare, che anche nel Senato, gli stessi più forti oppositori abbiano riconosciuto che su quell'allegato non convenga più discutere; ed io, dopo che il senatore Vacchelli ne ha fatto oggi un'ampia, esauriente illustrazione, credo di potermi dispensare dal mettere in rilievo quali vantaggi si possano attendere dai provvedimenti proposti per una razionale riforma dei dazi interni di consumo.

La critica maggiore si fa all'altra parte della legge a quella che riguarda le tasse degli affari.

Qui, anzitutto, debbo ringraziare il senatore Rossi Luigi, il quale mi ha prevenuto nel mettere in chiaro come sia un vero errore il parlare di questa parte della legge, come di legge di aggravii. Non meno chiaramente ha poi dimostrato oggi il relatore della Commissione come anche in questa parte ci siano molte disposizioni che portano sgravi, e sgravi notevoli. Ed io pure già accennai come il motivo principale, che ha persuaso il Governo a proporre collegati insieme questi diversi provvedimenti, sia stato

appunto l'urgente dovere di fare pur qualche cosa a vantaggio della piccola proprietà, in nome della quale parlava ieri l'onorevole Serena, e che certamente merita ed ha tutte le sollecitudini del Senato.

A tale intento si sono temperati di molto i diritti che gravano sui contratti di piccoli valori, sui contratti d'affitto e di mezzadria, sulle piccole successioni; e qualche cosa s'è pur fatto a beneficio delle Società cooperative; come si è corretto l'errore di una progressione a rovescio perfino nelle multe. Codeste varie disposizioni sono ben lungi dallo avere uno scopo fiscale, e per verità portano una perdita considerevole all'erario; così che d'altra parte si è creduto necessario, o per lo meno molto opportuno, di cercare dei risarcimenti per non impoverire le forze del bilancio. E, per le ragioni già dette, nel considerare i difetti del nostro ordinamento tributario, più che opportuno, si è trovato giusto far pagare qualche cosa di più a quelli che sono largamente provvisti di beni di fortuna.

L'onor. senatore Massarani, nel suo forbito discorso, ha emesso un giudizio sfavorevole a questa parte della legge, per alcuni difetti che egli crede di ravvisare in essa anche in confronto con le legislazioni straniere. Debbo però prima di tutto dichiarare — come ebbi occasione di farlo anche nell'altro ramo del Parlamento — che questa legge, come non contiene una riforma generale dei tributi, non contiene neppure una riforma generale delle tasse sugli affari. Il Governo riconosce che tutta questa assai complicata materia delle tasse sugli affari merita di essere riveduta e riordinata. Ma, per ora, si è limitato a proporre quelle modificazioni che sono riconosciute urgenti, come le più semplici e anche le più mature, perchè già precedute da molti lavori legislativi.

Nella revisione generale, che da parte mia desidero compiuta al più presto, certamente saranno presi nella massima considerazione i desideri espressi dall'onorevole senatore Massarani. Ma oggi, io spero, vorrà egli pure convincersi che, quand'anche altre disposizioni siano desiderabili, non è però un motivo sufficiente per abbandonare intanto queste, che sono le più urgenti e già approvate dalla Camera dei deputati, non è un motivo sufficiente per proporre oggi il rinvio di questa parte della

legge, che contiene disposizioni provvide da lungo tempo attese, e delle quali si sente ogni giorno più il bisogno.

Detto questo, colla speranza di essere benevolmente ascoltato dall'uomo dotto quanto cortese, io devo aggiungere qualche parola per difendere questo nostro progetto di legge dall'accusa che esso sia al di sotto delle leggi straniere e anche dall'altra, che gli aggravii da noi proposti nelle tasse di successione sieno di gran lunga maggiori di quelli che furono introdotti nelle leggi francesi e inglesi.

Il senatore Massarani è partito dal supposto che il nostro progetto sia modellato sulla legge francese del 25 febbraio 1901; il che non è esatto.

Egli, in sostanza, ci rimproverava di aver copiato male, e si meravigliava di non veder riprodotte da noi le nuove disposizioni che riguardano la deduzione delle passività dall'asse ereditario e il modo razionale di applicare le tasse agli usufruttuari.

Ebbene, io ho il piacere di rispondere che ho letto tutti gli atti e le discussioni delle Camere francesi, dopo di aver compiuto il presente disegno di legge, e non senza compiacimento vi ho trovato citata la legge italiana come un argomento per confortare le proposte del progetto che diventò la legge del 25 febbraio 1901. Difatti, in Francia vigeva una legge del registro vecchia di circa un secolo, che non ammetteva affatto la deduzione delle passività, e, in caso di proprietà divisa, senza alcuna distinzione per l'età dell'usufruttuario, imponeva la tassa una volta e mezza. La legge italiana, invece, conteneva già l'istituto della deduzione delle passività, istituto che, come osservò il senatore Rossi, viene ora perfezionato nell'articolo 6 dell'allegato C.

Quanto alla tassa dell'usufrutto, la nostra legge tratta abbastanza bene l'usufruttuario applicandogli la tassa in ragione di un quarto o della metà, secondo che supera o no l'età di 50 anni. Ammetto volentieri che questo metodo non è perfetto e merita di formare oggetto di esame in quella revisione generale che è pure nei miei desideri; ma mi affretto ad osservare altresì che, se il metodo è troppo semplice e grossolano, non lo è però in senso fiscale.

La legge francese ha introdotto una disposizione più razionale, con una scala di tasse

discendenti col crescere dell'età dell'usufruttuario (e nella legge prussiana si fa una graduazione anche più esatta). Gli usufruttuari, che hanno età inferiore ai 20 anni, pagano la tassa per nove decimi, e poi di dieci in dieci anni si scala un decimo, sicchè quelli che hanno più di 70 anni pagano due decimi soltanto. La nostra legge va molto più all'ingrosso: gli usufruttuari pagano o la metà o un quarto, ma in complesso pagano meno. Quindi, facendo una riforma razionale come quella desiderata dall'onor. Massarani, l'erario prenderà qualche cosa di più.

Passiamo a dire del rincaro della tassa di successione. Qui si è affermato da parecchi oratori, e mi pare sia stato ammesso anche dall'onorevole Vacchelli, che il rincaro delle tasse di successione è gravissimo, molto più grave di quello che è nella legge inglese e nella legge francese.

Mi consenta il Senato di dimostrare brevemente che questo non è esatto.

La legge francese non ha grandi differenze in confronto della nostra tariffa. Il Senato ha avvertito che essendo la nuova tassa, come ha spiegato bene il senatore Finali, graduale, (ed era così anche nel disegno ministeriale; la Commissione della Camera ha chiarito, ma non ha cambiato il metodo), non è facile vedere l'aliquota effettiva percentuale, che colpisce la fortuna soggetta alla tassa di successione. Intanto, il calcolo si fa non sull'asse ereditario

complessivo, ma sulla quota ereditaria; e su questa (come ha già spiegato l'onor. relatore) si comincia con degli sgravi molto notevoli. Per le successioni, in linea retta e fra coniugi, al di sotto di 100 lire, non si paga più nulla; è una grande semplificazione e liberazione per la povera gente. Poi, fino a 300 lire, per le eredità in linea retta si paga 1 lira invece di 4.80; poi fino a 1000 lire, la metà soltanto; ma questa metà, tenendo conto dello sgravio che c'è sul primo gradino, non vuol dire 80 centesimi per ogni 100 lire, sibbene 66 centesimi. E così, di seguito, troviamo nella tabella dell'aliquote nominali di 1.60, 2, 2.40, 2.80; ma se si tien conto degli sgravi fatti nei gradi precedenti, l'1.60 diventa 1.58 fino a 50 mila. Per arrivare alla tassa attuale, come si paga oggi (1.60 per 100), bisogna che la quota ereditaria ascenda fino a L. 52,500: solo sopra a questa cifra comincia ad agire il rincaro.

Così, a 100 mila, mentre l'aliquota nominale è di 2, quella reale, tenendo conto dei degni precedenti, è di 1.79; a 250 mila l'aliquota nominale è 2.40, ma la reale è 2.16.

Se la Presidenza lo vorrà permettere, si potrà allegare agli atti del Senato questa tabella, che ho nelle mani, nella quale ho riassunto le aliquote percentuali effettive da applicarsi alle singole quote ereditarie, nei diversi gradi di parentela, tenendo conto delle aliquote diverse sulle frazioni delle quote medesime.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1902

GRADO DI PARENTELA	Aliquota attuale per ogni 100 lire	Aliquota percentuale media su ciascuna delle quote considerate nella scala graduale proposta						
		1000	50,000	100,000	250,000	500,000	1,000,000	1,200,000
Ascendenti e discendenti in linea retta	1 60	0 66	1 53	1 79	2 16	2 48	2 84	3 05
		(1) <i>1 =</i>	<i>1 44</i>	<i>1 —</i>	<i>1 84</i>	<i>2 17</i>	<i>2 33</i>	<i>2 36</i>
Coniugi	4 50	2 20	4 45	4 73	5 13	5 46	5 83	5 96
		<i>3 75</i>	<i>4 39</i>	<i>4 70</i>	<i>5 18</i>	<i>5 59</i>	<i>6 04</i>	<i>6 20</i>
Fratelli e sorelle	7 —	—	7 —	7 25	7 70	8 10	8 68	8 89
			<i>9 38</i>	<i>9 69</i>	<i>10 18</i>	<i>10 59</i>	<i>11 04</i>	<i>11 20</i>
Zii e nipoti	8 50	—	8 50	8 83	9 55	10 28	11 14	11 45
			<i>10 88</i>	<i>11 19</i>	<i>11 67</i>	<i>12 08</i>	<i>12 54</i>	<i>12 70</i>
Prozii e pronipoti	8 50	—	10 —	10 40	11 12	11 86	12 83	13 19
			<i>12 88</i>	<i>13 19</i>	<i>13 67</i>	<i>14 09</i>	<i>14 54</i>	<i>14 70</i>
Altri parenti fino al 6° grado	12 —	—	12 50	13 —	13 90	14 80	15 80	16 17
			<i>14 88</i>	<i>15 19</i>	<i>15 67</i>	<i>16 09</i>	<i>16 54</i>	<i>16 70</i>
Altri parenti oltre il 6° grado ed estranei	13 —	—	15 —	15 65	16 82	17 91	19 21	19 67
			<i>15 88</i>	<i>16 19</i>	<i>16 67</i>	<i>17 09</i>	<i>17 54</i>	<i>17 70</i>

(1) Le cifre in corsivo indicano le percentuali calcolate in base alla tariffa francese.

La tabella contiene, ben si intende, le sette categorie nelle quali si distinguono le successioni secondo il grado di parentela con l'autore; e segna anche il confronto tra le aliquote nostre e quelle corrispondenti secondo la tariffa francese.

Volendo fare un rapido riassunto, si può dire che la tariffa francese non ha grandi differenze con la nostra. Secondo la prima, si paga qualcosa di più sulla successione fra coniugi; si paga qualcosa di meno in quelle tra ascendenti e discendenti, (nelle quote di 500 mila lire, la differenza è di 31 centesimi per ogni 100 lire); si paga notevolmente di più nelle successioni tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti; e anche tra altri parenti fino al sesto grado; infine, nelle successioni fra parenti oltre il sesto grado e fra estra-

nei, si paga qualcosa di più per le quote fino a 250 mila lire; e invece, qualcosa di meno, quando si tratta di somme maggiori.

Vede il Senato che le differenze non sono gravi, nè tali, io credo, da far torto alla tabella italiana.

Passo alla tariffa inglese.

Si è detto e ripetuto: nella stessa Inghilterra, con tante ricchezze, la tassa progressiva sulle successioni non va che all'8 per cento, ed in Italia si vorrebbe portarla fino al 22!

Ebbene: qui c'è un errore, che mette conto di correggere.

Il senatore Boecardo sa benissimo che prima del 1894 c'erano in Inghilterra cinque tasse sulle successioni; queste cinque tasse furono raggruppate in due. Ve n'è una detta *legacy and succession duty* che ha una tariffa pro-

porzionale distinta secondo il grado di parentela; comincia all'1 e mezzo per cento in linea retta, va al 7 e mezzo fra i prozii e pronipoti, all'11 e mezzo fra collaterali o non parenti. Ve n'è poi un'altra chiamata *estate duty* la quale è semplicemente progressiva, si applica sull'intero ammontare dell'asse ereditario, senza divisione in quote, comincia dall'1 e sale fino all'8 per cento.

Si tenga conto non di una soltanto, ma di ambedue le tasse, e si vedano le differenze.

Prendiamo per esempio la successione in linea diretta (che rappresenta i tre quarti o i quattro quinti di tutti i nostri valori assoggettati alla tassa): mentre da noi si arriva nel massimo grado a 3.60 per cento, e per una quota di 1,200,000 lire la tassa importa 3.05 per cento, in Inghilterra si va fino al 9 e mezzo per cento, e senza divisione in quote: oltre la tassa normale, secondo il grado di parentela, si riscuote la progressiva che comincia da 100 a 500 sterline coll'1 per cento, poi da 500 a 1000 col due, fino a raggiungere l'8 per cento; di più si deve pagare l'interesse del 3 e mezzo per cento dal giorno della morte, e si applicano ben altri rigori che da noi nella stima dei beni e nell'accertamento dei valori imponibili. Tutto questo in Inghilterra si è stabilito per la ragione, che è pur stata accennata dall'onorevole Vacchelli, cioè, per correggere il difetto della progressione a rovescio portata da altre tasse, benchè ivi non esistano tasse di consumo sui generi di prima necessità.

Il senatore Massarani ha fatto altre due osservazioni su questioni particolari che, nel complesso della legge, non si possono dire di grande importanza e che tuttavia meritano considerazione. Egli desidererebbe che si attenuasse la tassa sui legati a favore dei domestici o dei famigliari, e che si estendesse il beneficio di una tassa mite a tutti i lasciti fatti ad enti morali.

Io debbo ripetere qui la mia preghiera al senatore Massarani, di consentire che questi suoi desideri abbiano a formare oggetto di studio per la prossima revisione generale delle norme vigenti per le tasse sugli affari; e spero consentirà, tanto più quando voglia considerare che non è materia così semplice, sulla quale sia facile deliberare, e che intanto, nel confronto da lui fatto fra la legge italiana e quella francese, stiamo meglio noi.

Mi pare che il senatore Massarani in certo modo invidiasse la legge francese del 25 febbraio 1901, la quale all'art. 19 considera i legati e le donazioni di beneficenza. Ora è bene avvertire che quell'articolo reca una tassa del 9 per 100, mentre nella legge nostra è soltanto del 5 per cento. E oltre alla tassa così grave, vi è pure la limitazione che l'eredità deve essere destinata a favore di stabilimenti pubblici ospitalieri, a società di mutuo soccorso, di cui le risorse siano destinate ad opere di assistenza. Poi, aggiunge la legge francese: « sono pure soggette alla tassa del 9 per cento i doni e legati alle società d'istruzione ed educazione popolare gratuita, riconosciute di pubblica utilità e sovvenzionate dallo Stato ».

Nella legge italiana, vi è il grande beneficio della tassa minore (5 per cento invece del 9), e vi è anche una maggior larghezza nelle condizioni. Noi abbiamo esteso questo favore agli « istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate tanto in stato di sanità, quanto in stato di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle o avviarle a qualunque professione, arte o mestiere, purchè l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali o comunali ».

In questa formola è ben compreso anche il lascito a favore di una scuola di disegno, secondo l'ipotesi citata ad esempio.

Di più, nella legge italiana abbiamo un'altra disposizione che merita di essere rammentata. L'art. 147 della nostra legge di registro dispone che ai trasferimenti per atti tra vivi a titolo gratuito, quando raggiungano la somma di 50,000 lire, a favore di istituti pubblici, a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, viene applicata la tassa di registro ridotta ad un decimo soltanto.

Si potrà ridire sulla condizione che la somma donata sia superiore alle 50,000 lire, e disposta a favore di provincie e comuni, non di altri enti; ma i desiderabili miglioramenti futuri non ci impediscono di notare che nella nostra legge vi è pur già qualche disposizione in senso favorevole a quei voti, che vennero qui nobilmente e generosamente espressi dall'onorevole Massarani.

Voglia il Senato concedermi ancora un momento della sua benevola attenzione. Mi ri-

mane a dire di un'altra obiezione, la più grave di tutte.

È stato detto e ripetuto qui, da voci autorevoli, che il proposto nuovo metodo di tassare le successioni è contrario allo Statuto.

Vero è bene che in modo esauriente risposero l'illustre senatore Finali e il relatore onorevole Vacchelli; ma di fronte ad una obiezione tanto grave, pare a me che chi ha l'onore di trovarsi a questo posto, non possa dispensarsi dall'entrare nell'argomento.

Io non so se sia sufficiente l'appoggio che posso trovare nella autorità di Sir William Harcourt e di Gladstone e dei molti altri uomini illustri italiani e stranieri ricordati dal senatore Finali, i quali hanno sostenuto l'opinione opposta a quella qui propugnata dal senatore Boccardo.

Potrei aggiungere, di passaggio, che pure fra gli scrittori avversi alla imposta progressiva annuale, non mancano uomini insigni che si sono dichiarati favorevoli alla tassa progressiva sulle successioni; come il Minghetti in Italia, lo Stuart Mill in Inghilterra, il Leroy-Beaulieu in Francia. Ma se queste autorità non fossero sufficienti, per mia buona ventura, ne ho un'altra, della quale di certo ognuno riconosce il sommo valore, l'autorità di un nome che non si può ripetere senza ammirazione e senza rimpianto, il conte Camillo di Cavour.

Nel 1852, si fece nel Parlamento Subalpino una discussione su argomento analogo, già molto opportunamente richiamato dal senatore Finali; si trattava pure di una imposta progressiva, che allora si chiamava *imposta personale e mobiliare*, e che ora vige da noi col nome di *tassa sul valore locativo*. Ora ha una aliquota progressiva dal quattro al dieci per cento; allora si proponeva dal 4 al 12 per cento.

Erano sorte le stesse obiezioni che abbiamo qui udite; ed ecco come Camillo Cavour rispondeva, nella tornata del 1° maggio 1852. Permettetemi di leggere le sue parole che non potrebbero essere più calzanti, anche per una replica all'onorevole senatore Colombo.

« Si è fatto alla legge l'accusa di essere progressiva e socialista. Ma, signori, se si volessero applicare le formule matematiche in tutto il rigore, io vi direi che l'imposta sul sale è una imposta progressiva, ma in senso inverso, una imposta regressiva ». E più avanti:

« Io osservo che tutte le nostre gravezze possono essere appuntate di peccare contro la proporzionalità »...

Poi, dopo aver dimostrato che, per ripianare il disavanzo del bilancio, occorre trovare una somma considerevole, soggiungeva: « Certo ci sarebbe un modo semplice, quello di aumentare le gabelle sul grano e sul sale, ma la Camera non approverebbe queste proposte, ed io non le proporrei perché sarebbero sovranamente ingiuste ». E come conchiudeva? Udite:

« Io credo con questi brevi argomenti avere purgata la legge dall'imputazione principale, d'essere cioè contraria ai principî di giustizia, ai principî proclamati dallo Statuto.

« L'onorevole preopinante chiudeva il suo discorso quasi quasi tacciando il Ministero di aver commesso un delitto di lesa Statuto nel proporre questa legge. Io, in verità, non so se abbia commesso così grave delitto; ma sicuramente non ne provo nessun rimorso. Io era anzitutto pieno di rispetto per lo Statuto quando preparava e proponeva questa legge, ed aveva, come ho, l'intima convinzione di essere con questa legge rimasto fedele e alla lettera, e ancora di più allo spirito dello Statuto medesimo, il quale vuole che le imposte sieno ripartite secondo i mezzi che ha ciascuno per pagarle.

« Ora questa imposta, cadendo più specialmente sulle classi le più agiate, siccome le altre imposte indirette cadono forse in proporzione troppo forte sopra le classi meno agiate, non avrebbe altro effetto che di ristabilire l'equilibrio, e di fare che il nostro sistema economico-finanziario si accostasse un po' più al gran principio della proporzionalità proclamato nello Statuto...

« Già dissi che il miglior modo d'impedire che si cada negli eccessi della progressività, negli eccessi degli errori fatali alla proprietà, si è di far sì che la proprietà e i capitali sopportino i pesi dello Stato nella ragione dei benefici che procurano a chi li possiede.

« Ora, o signori, lo ripeto, con questa legge non abbiamo fatto che ristabilire in parte la proporzionalità nel nostro sistema finanziario ».

Ad una dimostrazione tanto eloquente, e di tanta autorità, chi oserebbe aggiungere altro? (Commenti).

Io devo affrettarmi alla fine. Di tutte le critiche ai provvedimenti in discussione, la più pericolosa è quella che vorrebbe adagiarsi al partito più comodo, quella che ha avuto un valente oratore nel senatore Colombo, il quale, ad un di presso, conchiudeva così: Prendiamo gli sgravi e non occupiamoci d'altro.

Io ho già dimostrato che non sarebbe equo nè giusto approvare soltanto gli sgravi riguardanti il dazio di consumo, e non quegli altri contenuti nell'ultima parte della legge, intesi a togliere sperequazioni non meno stridenti, a sopperire a bisogni non meno urgenti, non meno gravi.

Ma oltre a ciò, se è vero che nella terza parte della legge sonvi disposizioni, che danno a favore dell'erario nazionale qualche risarcimento o qualche aiuto, su cui pure fa conto il mio collega del tesoro, non mi pare davvero che questo possa dare giusto motivo di opposizione e di biasimo, ma debba essere invece un argomento di più per persuadere il Senato a dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

L'onorevole Colombo ha rammentato una deliberazione del Senato romano, ai tempi di Nerone; ma, mi sia lecito dirlo, egli ha poi conchiuso a rovescio; poichè il Senato romano respingeva una proposta di abolizione di una tassa sui consumi, per non indebolire la finanza dello Stato, e invece il senatore Colombo vota gli sgravi e non gli aggravi.

Di questi, egli dice, non c'è bisogno d'occuparsi ora; per due o tre anni il ministro del tesoro ha mezzi sufficienti; poi vedremo.

A questo partito, troppo comodo e troppo imprevedente, il Ministero deve opporsi con tutta la sua energia; e ad esso non si adatterà la sapienza del Senato del Regno.

Perchè il Governo non può accogliere un partito così comodo? Perchè chi governa le finanze d'Italia non può, da un lato, non aver presente il dovere di alleviare i pesi che gravano le classi sofferenti e togliere un po' di quelle sperequazioni che offuscano il nostro sistema tributario; ma, in pari tempo, non può trascurare altri grandi interessi dello Stato: come sono quelli pure accennati dal senatore Colombo, quando inneggiava alla politica del lavoro, e quelli giustamente richiamati dal senatore Boccardo, quando avvertiva il bisogno del risanamento della circolazione monetaria;

e infine, tutti quegli interessi generali che si collegano ad una finanza forte, ad un bilancio bene equilibrato, dal quale si irradiano poi, in via indiretta, larghi benefici al credito pubblico e alla produzione e alla prosperità del paese. (*Bene*).

Fra i quali benefici, va pure compreso quello del ribasso dell'aggio, che si espande a favore dei consumi e delle classi popolari; come va pure compreso quello del ribasso nella misura dell'interesse, che, come dice il Leroy Beaulieu, è la più democratica delle riforme tributarie. (*Approvazioni*).

Io non voglio abusare della pazienza del Senato; la materia è tanto vasta che, a voler toccare anche fuggacemente i diversi argomenti stati qui ampiamente svolti, si richiederebbe un lungo discorso e una voce ben più potente della mia. Ma io spero, o signori, di avere già detto abbastanza per dimostrare che questa legge merita la vostra approvazione, e che, dato anche che in essa vi fossero dei lievi difetti, questi sarebbero in ogni caso infinitamente, di gran lunga superati dai molti vantaggi, dai molti effetti utili che essa presenta.

Lasciatemi enumerare brevemente i più importanti di tali vantaggi. Un vantaggio materiale, diretto, essa darà alle classi sofferenti, diminuendo le gravezze su un genere di prima necessità, come quello del pane; rendendo tollerabili le conseguenze dell'alto diritto di confine sul grano, e perequando in certo modo le condizioni tra le popolazioni urbane e quelle rurali. Un vantaggio morale recherà questa legge, col dare prova alle classi più bisognose delle sincere ed efficaci sollecitudini dei grandi poteri dello Stato verso di loro. Un vantaggio amministrativo verrà dallo aiuto prestato ai comuni e alle amministrazioni comunali, perchè anch'esse possano riordinar meglio il loro sistema tributario e operare bene in un ambiente più tranquillo, come è tanto desiderabile. Un vantaggio finanziario notevole sarà quello di introdurre nell'ordinamento dei tributi una correzione, se non di tutti i difetti, almeno dei maggiori, avviando la finanza italiana a migliorare, non soltanto nella quantità, ma anche nella qualità delle sue entrate. E poi, non è lieve certamente il vantaggio, d'ordine altamente educatore e patriottico, di dar prova di una effettiva e cordiale solidarietà fra regione e regione,

fra classe e classe sociale. E anche più grande, evidentemente, è il vantaggio politico, di dare un maggior credito all'azione legislativa, alle promesse parlamentari, alle promesse auguste e a quelle di tanti uomini di Stato, e infine alle nostre istituzioni, che sono la base incrollabile della gloria e della fortuna della patria.

Signori Senatori! Pensando che a tutti questi così alti interessi d'ordine economico, politico, amministrativo, finanziario e sociale è connesso il tema che stiamo discutendo, io dovrei sentire ben vivo il rammarico di non possedere l'eloquenza e la dottrina di tanti illustri oratori che mi hanno preceduto, per trasformare in voi la convinzione che ho profonda nell'animo mio, della bontà e della necessità di questa legge. Ma d'altra parte, sento che da giudici come voi siete, non è dalla valentia del patrocinatore che si misura la bontà della causa. In questa bontà, come dissi, ho piena fede; è una fede che mi sono acquistata dopo lungo e paziente studio, e che mi è sempre più confermata dalle discussioni alle quali ebbi l'onore d'assistere e dalle obiezioni che ho ascoltato con religiosa attenzione. E d'altronde, assai più che alle mie parole, io mi affido al senno, all'esperienza e allo spirito di equità, che sono le direttive costanti e imparziali delle deliberazioni del Senato (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. La lista degli oratori iscritti essendo esaurita, io propongo al Senato di chiudere la discussione generale, salvo però la parola ai proponenti gli ordini del giorno, la cui approvazione deve precedere la discussione degli articoli.

Con questa riserva interrogo il Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi intende approvare la chiusura della discussione generale abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sugli sgravi. E, prima di passare alla discussione degli articoli, noto che vi sono due ordini del giorno, che vennero distribuiti ai signori senatori.

L'uno è del senatore Saladini, l'altro del senatore Massarani.

L'ordine del giorno del senatore Saladini, è così concepito:

« Il Senato, riconoscendo la benemerenzza dei Comuni, che spontaneamente abolirono il dazio sui farinacei, trasmette al Governo le loro istanze, perchè si provveda anche a quei Comuni, quando i loro bilanci versino in condizioni difficili ».

L'onorevole ministro accetta quest'ordine del giorno?

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io prego l'onorevole senatore Saladini di non insistere nel suo ordine del giorno, intorno al quale ha già fatto importanti osservazioni il relatore della Commissione permanente di finanze.

E spero che il senatore Saladini vorrà cortesemente aderire a questa mia preghiera.

SALADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALADINI. Non occorre svolgere un ordine del giorno che è la conseguenza di tutto ciò che ho detto nel mio discorso. Esprimo solo il dispiacere che non abbia potuto l'onorevole ministro, nè l'onorevole Commissione accettarlo.

Veramente le ragioni, che ho sentito esporre dall'onorevole relatore, non mi avrebbero del tutto convinto perchè, come mi pareva di aver già accennato, questi comuni non intendevano già di avere un premio, ma bensì una quota di concorso integratrice del *deficit* eventuale ai loro bilanci avvenuto per la soppressione, benchè spontanea, del dazio.

È vero che l'hanno compensato finora, ma l'hanno compensato con aggravii, che alcuni di essi non potrebbero più a lungo sopportare, e questi aggravii sostennero con la speranza nascente da ripetute promesse, che presto una riforma tributaria generale avrebbe dato modo al Governo di tener conto anche di questi comuni benemeriti che avevano seguito subito

l'esempio del Governo nell'abolizione dei dazi sui farinacei.

Ad ogni modo, dinanzi al fatto del non potersi accettare il mio ordine del giorno dall'onorevole ministro e dall'onorevole Commissione, costretto a ritirarlo, mi piace di convertirlo in un prendere atto delle dichiarazioni benigne fatte dall'onorevole relatore alle quali si è associato l'onorevole ministro, colla fiducia e coll'augurio che presto una riforma più ampia possa dar modo al Governo di tener conto di questi giusti desiderî. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Saladini ritirato il suo ordine del giorno, passeremo all'ordine del giorno del senatore Massarani, che egli chiama proposta preliminare.

Ne do lettura:

« Il Senato, mentre passa all'esame ed alla discussione degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, sospende e rinvia l'art. 3 a quando sia presentato dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

Il senatore Massarani ha facoltà di svolgere questa sua proposta: ciò che, spero, egli farà con la sua consueta brevità.

MASSARANI. Signori senatori! Io sono compreso del dovere che m'incombe, di non rientrare affatto nella discussione generale, e però mentre rivolgo vive grazie al signor ministro delle finanze dei sensi cortesi che si piacque esprimere a mio riguardo, debbo con rammarico rinunciare a discutere le osservazioni, che mi fece l'onore di indirizzarmi.

Mi limiterò dunque a dire brevissimamente le ragioni che mi inducono a persistere nella proposta di rinvio dell'art. 3; proposta che si risolve manifestamente in una semplice sospensiva.

Fino dal principio di questa poderosa e solenne discussione, io poneva una questione preliminare, che mi sembrava, e mi sembra ancora, avere una base inconcussa nella analogia con una disposizione del nostro regolamento; la quale prescrive che in ogni caso, in cui un articolo di legge contenga una proposizione complessa, che possa scindersi in più proposizioni semplici, la divisione sia ammessa di pieno diritto, ogni qual volta sia domandata.

Or bene, se la divisione è di pieno diritto per una sola proposizione complessa contenuta in un articolo di legge, non sarà essa parimenti,

anzi a maggior ragione, di pieno diritto, quando si tratti di più disposizioni legislative, le quali, sebbene raccolte sotto un solo titolo, tanto differiscono le une dalle altre, quanto uno sgravio differisce da un aggravio?

Una sola ragione potrebbe addursi per abbinarle, e sarebbe un'estrema necessità finanziaria; ma voi avete udito ieri dall'efficacissimo discorso del senatore Colombo dimostrare, coll'eloquenza inespugnabile delle cifre, ciò che io mi era limitato ad enunciare: che, cioè, iavanzi del bilancio per il prossimo e per il successivo esercizio coprono a gran pezza tutto il bisogno che potrebbe incombere al tesoro, per la mancanza prodotta dai concessi sgravii. Comprendevo che si volessero per una suprema necessità combinare parecchie disposizioni legislative, nel caso dell'*omnibus* Sella, perchè allora si era sotto la minaccia di gravi disastri, e si invocava la legge della salute pubblica: *salus publica suprema lex esto*. Ma, giusta le argomentazioni udite ieri ed inoppugnabili, qualunque ragione di temere una urgenza finanziaria è dissipata.

Affrettatevi dunque a fare dei contenti oggi, farete dei malcontenti più tardi, se occorrerà.

Quale inconveniente potrebbe venire dal concedere la divisione che io ebbi l'onore di chiedere? Nessuno, a mio avviso.

Tutto ciò che dal paese è desiderato, tutto ciò che è aspettato dai meno abbienti, tutto ciò che fu solennemente promesso e che deve essere mantenuto, si avvererà senza indugio; ed impregiudicata rimarrà anche la seconda parte; sulla quale soltanto sarebbe riservato al Governo del Re di riprodurre un disegno più meditato e più compiuto, quale il ministro delle finanze ci annunciava essere nei suoi divisamenti.

Qualora invece diverse e divergenti disposizioni rimangano abbinare senza possibilità di scinderle, voi vedete quale situazione delicatissima venga fatta alla coscienza dei senatori, che approvano bensì ed ammettono di gran cuore gli sgravii, ma non possono con pari tranquillità accettare nella sua crudezza qualcuno degli aggravii.

Perchè adunque infliggere a questi senatori, sebbene involontariamente, una specie di coercizione della loro volontà?

Perchè non rispettare la libertà del voto?

Io me ne appello alla lealtà dell'onorevole signor ministro delle finanze, ed a quella altresì dell'illustre presidente del Consiglio, col quale mi onoro di aver diviso fatiche e speranze giovanili, e che, fra gli eminenti suoi meriti, preclarissimo ha quello di sorgere in ogni occasione a strenuo difensore delle libertà parlamentari. Essi non potranno se non riconoscere legittimo il mio desiderio di poter votare secondo coscienza.

FALDELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALDELLA. M'è grave dissentire dall'onorando Tullo Massarani *magister elegantiarum* e di benemerenze patriottiche, da lui che con altro venerato maestro mi fece l'onore d'introdurmi in quest'aula. Mi torna così grave tale dissenso, che per alleggerirlo ed armonizzare l'animo mio, invoco dall'indulgenza vostra, onorevoli colleghi, sei o sette minuti per una dichiarazione.

L'ampiezza solenne della discussione generale ha tolta l'opportunità di spaziare nelle discussioni particolari di mozioni ed articoli. Ma anche senza larghezza di minuta discussione il nostro Senato legislativo sfugge al ragguaglio con gli antichi Senati giudiziari abilitati soltanto ad *interinare* o registrare le leggi, al cui tipo si direbbe vogliano accostarlo quei giureconsulti politici che in fatto di finanza lo residuano a respingere o ad inghiottire leggi in blocco, come pezzi da struzzo. Anzi la materia è così importante che anche al più modesto senatore il quale, senza vantare cura d'anime pur si contenti e si onori di fratellanze spirituali e d'armonia con la propria coscienza, rimane questo diritto e dovere di chiarire il proprio suffragio, sia pure nello strettoio d'un'imposta brevità. Onde mi guarderò dal recare qui copiosamente la mia scarsa dottrina di libri stampati; piuttosto farò un accenno, un piccolo ricordo del libro doloroso della vita, che specialmente lessi in questa ed in altre materie. Insomma, io voto il presente disegno di legge precipuamente per l'art. 3 e per il relativo allegato C, senza i quali precisamente l'onorando Massarani si acconcerebbe a votarlo. Io voto questo saggio di tassa progressiva, sia pure incompleto, sproporzionato od altrimenti incondito, perchè finalmente segna un punto di progresso sociale in materia

d'imposta: è la catena logica, economica e morale, che rende possibile il sollievo dei miseri, togliendo alcune tentazioni di peccare ai favoriti dalla fortuna. E quantunque io non mi tenga da meno di nessuno nelle pratiche sincere di devozione costituzionale, io temo pur meno di chicchessia, o signori, che questo saggio di tassa progressiva contrasti alla proporzionalità dei tributi prescritta dallo Statuto del Regno. Oltre il peso grande delle ragioni e delle autorità, accresciutosi tuttavia nella tornata odierna, per conciliare allo Statuto questo disegno di legge, lasciatemi fare un'osservazione elementare. Nella matematica e nella fisica sono leggi geometriche, tanto le proporzionali quanto le progressive. La progressione è uno sviluppo, direi un motivo, una voluta, della proporzione. Anche nella caduta dei gravi, me lo si lasci dire, poichè si tratta di sgravi, la natura mostra ed insegna una progressione proporzionale: *motus in fine velocior*. D'altra parte se è ostico il nome, si può intendere mutato, senza cambiare la sostanza.

Già l'onorando Finali, nel suo alto discorso di ieri, accennò al titolo preferibile di tassa graduale.

Una stessa scala è progressiva od ascendente, quando si prenda per punto di partenza il piano inferiore ed è regressiva o discendente, quando si prenda per punto di partenza il piano superiore.

Ma trasandando le parole e badando alla sostanza, la più piccola falcidia del necessario non solo si proporziona, ma sovrasta pel sacrificio alla più larga detrazione del superfluo. Ciò nei rapporti individuali.

Nei rapporti sociali non credo neppure temibile la diminuzione dei capitali individuali.

Non ha anzitutto un esimio oppositore fatto balenare la previsione che il loro soverchio non trovi più investimento fruttifero? Perchè dunque paventare che si diminuisca cotesto soverchio?

E fosse vero, che i capitali ingenti rimanessero tutti immacolati e fecondi presso tutti i possessori!

Altamente rispettabili quelli da voi ricordati e da voi esemplati che si consacrano ad opere di utilità pubblica! Perciò, se si passa all'art. 3 e al relativo allegato, accetterò l'emendamento, nobilmente proposto da Tullo Massarani, di equi-

parare (con nuova precisa espressione esente dalle crude restrittive interpretazioni del fisco) alla beneficenza i lasciti per l'istruzione e per ogni altro vantaggio sociale.

Egualemente approvo, anzi ammiro l'altra sua proposta di pareggiare nella tassa successoria agli stretti parenti, se non ad istituti di beneficenza, i cosiddetti familiari, gli aggregati alla famiglia, per lunghi servigi economici e domestici; — tocco di umanità e gentilezza sapiente e democratica, che ricorda e sente il profumo di un arguto e soave romanzo sociale, non socialista, il *Carlino* di Giovanni Ruffini, eminente patriotta ed artista della *Giovane Italia*, il quale soprattutto per la procurataci alleanza cormentale del pubblico inglese mercè i suoi romanzi italianissimi pubblicati nella diffusa lingua del *yes*, era illustrazione sovranamente degna di quest'alto Consesso.

Tornando a bomba: al capitale quando provvede al bene pubblico, la più integra larghezza. Ma lo fa esso sempre questo bene?

Oh! ricordo una lettera sdegnosa di un altro benemerito patriarca della *Giovane Italia*, già ricordato a titolo di onore da Tullo Massarani in questa discussione.

Egli era acceso di casto sdegno, perchè il figlio gaudente di un ricchissimo procacciante aveva speso ben sessantamila lire in un tratto, per adornare una concorrente ad un cosiddetto concorso di bellezza; sperpero forse meno esteticamente e meno economicamente, ma più moralmente, condannevole del bruciare biglietti di Banca per cuocere un paio d'uova o del buttarle grano a fiume. Ed esclamava: sono questi esempi che fanno diventare socialista!

Quando il capitale individuale fa lecito il suo libito, non è inopportuno nei trapassi naturali e legali devolverne parte a vantaggio collettivo. E sarà giustizia resa.

Onorando Massarani, voi diceste il capitale d'oggi essere il lavoro di ieri; ma in grazia, lavoro di chi?

Anche lavoro di quegli operai, che restando poveri arricchiscono smisuratamente gli enormi assuntori di opere pubbliche.

Pertanto è pur bene che le eredità dei maggiori capitalisti scendano per qualche sgocciolo a condire il pane e la polenta dei più umili lavoratori, scemando il costo dei farinacei. È pur bene che di costa all'energia del capitale indi-

viduale ammonita, eccitata ad essere benefica e feconda, si formi, cresca e si mantenga in nobile emulazione l'energia dei capitali collettivi non più mani morte, sì bene mani vive di perenne beneficio sociale. Ed io, votando questo disegno di legge, mirando a tale scopo sociale, intendiamoci non socialista, specialmente a beneficio degli umili, prediletta cura di re Umberto I, oh! non mi sento nella mia modesta, ma sincera visione di piccolo artista patriotta, turbare la grande immagine di re Carlo Alberto, magnanimo datore dello Statuto, che deve essere onnipresente alla riconoscenza di tutti gl'Italiani, immagine che sopraggiudica quest'assemblea e cavalca lungo il Quirinale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Dichiaro d'associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Massarani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi per una mozione d'ordine.

VITELLESCHI. Intendo bene che si sia parlato nella discussione generale del complesso della legge e per conseguenza anche dell'art. 3; ma quello che capisco meno è che sotto la forma di un ordine del giorno, si voti l'art. 3 prima dell'art. 1. Qualunque siano le eventualità di questa votazione dell'art. 3, non so prevederne le conseguenze, e siccome non reca nessun danno rimetterla al suo posto, io domanderei che la discussione dell'ordine del giorno dell'onorevole Massarani, che riguarda l'art. 3, sia rimandata all'articolo stesso; e quindi pare a me che il Senato per ora si dovrebbe contentare di aver chiusa la discussione generale e passare alla votazione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non so se gli onorevoli Massarani e Colombo consentano in questa idea. L'idea per la quale è stata proposta questa formula del senatore Massarani, a cui si è accostato anche l'onorevole Colombo, mi pare sia questa: Alcuni dicono: noi voteremo gli articoli 1 e 2 tuttavolta che sia sospesa la discussione dell'art. 3; quindi per mettersi in regola, come essi dicono, con la propria coscienza, desiderano che il Senato si pronunci su questo, che non è un articolo di legge, ma un semplice ordine del giorno: col quale sarebbe risolta la questione, senza aspettare che venga in discus-

sione l'art. 3. Questo il significato che io do a quest'ordine del giorno. Del resto non posso far altro che rimettermi alla volontà del Senato.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. L'onorevole presidente ha fatto un'ipotesi, considerando solo un lato della questione, vale a dire che vi sono alcuni senatori i quali voterebbero gli articoli 1 e 2 se si toglie l'art. 3: ora questi signori lo possono sempre fare alla votazione finale...

Voci. Sì, sì...

VITELLESCHI. Evidentemente non votando nè l'articolo 1, nè l'articolo 3, votano contro la legge. D'altronde, supponete il caso, che venga disapprovato l'art. 3, tutto il congegno della legge resta scomposto, e noi dal canto nostro ci troviamo nell'imbarazzo di votare.

Io mi sottometto alla volontà del Senato: quello che il Senato vuole è di buon diritto, ma mi pare sarebbe più regolare passare alla discussione degli articoli 1 e 2 e non discutere prima l'art. 3. Se i risultati della votazione degli articoli non parranno soddisfacenti ai preopinanti, ci sarà sempre il voto finale che è il determinante.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Io desidererei sapere se si accetta la proposta di riaprire in certa maniera la discussione sull'articolo 3 quando esso verrà in votazione, perchè allora vorrei dire poche parole in ordine a quest'articolo. Ad ogni modo me ne rimetto alla discrezione dell'onorevolissimo signor presidente.

PRESIDENTE. Certo che la discussione dell'articolo terzo avrà sempre luogo egualmente.

Non è che un'avvisaglia di alcuni senatori (*Si ride*) ch'hanno esposto i loro pareri anticipatamente.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Me ne rimetto alle spiegazioni date dall'onorevolissimo signor presidente, e soggiungo il perchè esse mi sembrano dirimere ogni difficoltà.

Egli ha afferrato il giusto concetto del mio ordine del giorno.

Alcuni, non pochi, senatori, sentono nella loro coscienza di dover scindere le due parti del disegno di legge, accettando l'una, respingendo l'altra.

E siccome altro mezzo per separarle, fuor del rinvio, io non saprei escogitare, così ho formulato col mio ordine del giorno la proposta del rinvio, cioè la sospensiva, la quale, giusta le consuetudini parlamentari, suole avere la precedenza.

Me ne rimetto, ripeto, all'onorevolissimo nostro presidente, circa il momento in cui venga porre a partito la mia proposta.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Io non parlo sulla questione del regolamento; nessun migliore interprete di esso che l'onorando presidente del Senato.

Siccome però l'onorevole Massarani ha fatto appello a me, dicendo che, essendo io assai sollecito delle libertà parlamentari, doveva credere avessi la sua stessa opinione circa alla proposta che ha fatto, perchè egli sostiene un procedimento il quale tutela la libertà di voto, così non posso a meno di rispondergli una parola.

E mi è facile rispondergli, presso a poco quello che era nei concetti dell'onorevole Vitelleschi, che, cioè, lo stesso scopo si ottiene discutendo e separatamente votando l'articolo terzo.

Dunque la libertà del voto è piena, per la speciale e separata votazione degli articoli a' termini dello Statuto; quelli che pensano come l'onorevole Massarani voteranno contro l'articolo.

Ciò detto, poichè l'appello che mi fece l'onorevole Massarani mi trasse a dover parlare, lasciate che aggiunga pochissime altre parole, le quali saranno espresse in modo telegrafico, perchè bramerei che possibilmente la discussione di questo disegno di legge finisse questa sera.

Io non intendeva e non intendo di entrare menomamente nella discussione intrinseca del disegno di legge medesimo. Sento nondimeno il dovere di ringraziare vivamente tutti gli oratori che parlarono in favore di una legge, siccome questa, alla quale il Ministero annette

somma importanza, come adempimento di antiche e non mai mantenute promesse.

Rivolgo pertanto vivissimi ringraziamenti specialmente all'onorevole Finali, il quale parmi che ieri nell'argomento della imposta sulle successioni, abbia risposto in modo veramente inconfutabile a tutte le obiezioni. E ringrazio in pari tempo l'onorevole relatore della Commissione, il mio carissimo amico Vacchelli, il quale oggi parlò con una competenza che non poté essere superata se non dall'accento di profonda, di fervida convinzione che vibrava nelle sue parole.

Mentre io ringrazio questi oratori, permettemi che su questo punto dell'imposta progressiva delle successioni io aggiunga alcune rapide, brevissime osservazioni.

In primo luogo, nell'ascoltare dall'onorevole Finali la dotta rassegna di tutte le opinioni che erano state espresse su questo argomento, vi confesso che io provai, come legista, un vivissimo compiacimento nell'udire che quanti giureconsulti si occuparono di tale questione, furono tutti favorevoli all'imposta progressiva, cominciando dal grande Montesquieu e dal Bentham fino a Pellegrino Rossi, e ad un altro uomo insigne che tutti ricordiamo come lustro e decoro del Senato, e nel medesimo tempo onore e lume della scienza e della magistratura italiana, Matteo Pescatore.

Ricordo poi, ad irrefragabile dimostrazione della giustizia dell'imposta progressiva sulle successioni, le discussioni recenti che vi furono nei Parlamenti dei due più illustri Stati che sono retti da istituzioni rappresentative, il Parlamento francese ed il britannico. Quanto alla Francia mi piace rammentare la esposizione finanziaria sull'esercizio del 1897, nella quale questa tassa progressiva sulle successioni venne propugnata nel modo più completo e stringente dal ministro delle finanze del Ministero Bourgeois, il Doumer, che era professore di matematica come l'onorevole senatore Colombo, ma la pensava inversamente da lui quanto all'imposta di successione. (*Ilarità*). In quello scritto è luminosamente dimostrata la necessità che col l'imposta siano colpiti *progressivamente* i redditi per colpire *proporzionalmente* le facoltà contributive.

E da ultimo il ministro delle finanze odierne, Cailleaux, nella discussione seguita un anno

fa, espose con viva chiarezza gli argomenti pei quali l'imposta progressiva sulle successioni, riuscendo un correttivo alle molte tasse progressive a rovescio e cioè a danno dei poveri, doveva essere stabilita come un mezzo per ristabilire la eguaglianza e la giustizia nella imposta.

Ciò premesso, io mi permetto soltanto di aggiungere come, il rispetto ch'io professo verso il Senato, la stima che io faccio delle sue deliberazioni, il valore che io annetto al voto che il Senato medesimo è prossimo a dare, tutto ciò mi spinge a rivolgergli la viva preghiera di approvare questa legge con una votazione numerosa, concorde, compatta.

Io mi permetto tanto più questa fervida preghiera per le gentili espressioni piene di fiduciosa benevolenza che mi furono rivolte da alcuni degli stessi oppositori, come l'onorevole Negri e l'onorevole Serena, i quali ringrazio con tutte le forze dell'animo mio. E soltanto aggiungo una parola per assicurare l'onorevole Negri che la politica da me seguita, non è effetto, come mi parve che egli supponesse, di impulsi altrui, ma non è dovuta che ad antichi ed immutabili miei convincimenti, ed anzi, se una forza, per quanto esigua, io posso sperare di avere come uomo politico, non so attribuirli che a questa costanza nelle opinioni. (*Vivissime approvazioni*).

L'onorevole Massarani ha proposto un ordine del giorno di rinvio, e pare che l'onorevole Vitelleschi si disponga, alla sua volta, a voler parlare e votare contro l'art. 3...

VITELLESCHI. Ma non ho detto niente..

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Ad ogni modo le proposte contro l'articolo terzo mi richiamano a quella questione costituzionale che è stata sollevata prima, parmi, dall'onorevole senatore Boccardo, poi dall'onor. Finali, e fu oggi discussa con piena conoscenza di causa dall'onorevole senatore Pierantoni. Tale questione, che consiste nel vedere se il Senato abbia competenza, come di respingere, così anche di modificare la legge, tale questione venne in discussione alla Camera dei deputati nel luglio del 1879, ed io allora ho parlato, e mi pronunciai per le più ampie, le più estese competenze del Senato anche in questa materia, sostenendo che come esso aveva facoltà di respingere così pure avesse la competenza per

modificare le leggi finanziarie. Espressi questa opinione sebbene allora uomini di Stato eminenti, come il Mancini ed il Depretis, fossero del parere contrario ed invocassero anche l'autorità del conte di Cavour, il quale in altra analoga discussione del 1851 aveva detto che, ove si trattasse di variazioni sostanziali e gravi che poteano quasi costituire un nuovo e diverso progetto, non potevano essere presentate alla Camera per effetto delle deliberazioni del Senato.

Ed io mantengo anche oggidì l'opinione che espressi nel 1879. Ma in pari tempo, anzichè in una questione di stretto diritto, io ho fede nel senno del Senato, nella sua ragione, nella sua saggezza, nella sua prudenza, le quali devono avere per costante obbiettivo quello di mantenere l'armonia dei poteri costituzionali. Ricordo che discutendosi appunto un'altra legge sui cereali nel Parlamento inglese, nel 1846, e sembrando la Camera Alta renitente ad approvarla (il che per fortuna non mi pare il caso del nostro Senato), il capo del partito conservatore, lord Wellington, con solenni memorabili parole fece appello alla Camera Alta, perchè non volesse turbare questa salutare e necessaria armonia.

Ed è perciò che io pienamente confido che il Senato, approvando con votazione compatta, concorde, un disegno di legge che alla Camera elettiva ottenne una maggioranza veramente rara per una legge di imposta, per tal modo renderà più alta la sua autorità morale nelle popolazioni, farà opera di illuminata armonia fra i grandi poteri dello Stato, opera di civile concordia, opera di nazionale solidarietà. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato deve saper grado al signor presidente del Consiglio di queste sue dichiarazioni, ma frattanto noi siamo sempre in un tema che non è ancora stato risoluto.

Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO. Ho chiesto la parola soltanto per un fatto personale. Il presidente del Consiglio mi ha attribuito l'opinione che io fossi contrario alla tassa progressiva. Ho detto chiaramente che io ammetto, quantunque convinto in tesi generale delle ragioni addotte dal senatore Boccardo, la progressività, purchè in forma mite e purchè non abbia per base aliquote eccessive. Ho detto perfino che essendo ministro delle finanze ho fatto degli studi sulle succes-

sioni stesse e anche sulla ricchezza mobile per vedere se si potessero sgravare i minori contribuenti aggravando i contribuenti maggiori, ma quando ho visto che per far questo bisognava arrivare al 20 e 25 per cento mi sono arrestato. Ho detto che appunto l'onor. ministro delle finanze di oggi non ha creduto di arrestarsi davanti alle difficoltà, innanzi alle quali mi sono arrestato io stesso. Dunque non è per la questione della progressività, è per l'altezza esorbitante delle aliquote che io aveva creduto denunziare nella mia opinione. E per conseguenza siccome persisto a credere che aliquote così elevate rappresentino piuttosto un confisca che una imposta, aderisco sempre all'ordine del giorno Massarani, che io voterò, e se non sarà ammesso dal Senato io mi riterrò libero di votare contro l'intera legge.

PRESIDENTE. Persiste il senatore Massarani nel suo ordine del giorno?

MASSARANI. Mi pare che le dichiarazioni dell'illustre presidente del Consiglio mi consentano di insistere. Fu giusto che questa legge, per ragioni statutarie, fosse presentata prima alla Camera dei deputati; ma, una volta venuta avanti al Senato, questo ha facoltà di esprimere intorno ad essa liberamente il proprio giudizio.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Bisogna che teniamo presente l'ordine del giorno del senatore Massarani. Esso è così concepito: « Il Senato, mentre passa alla discussione degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge, sospende e rinvia l'art. 3 a quando sia presentato dal Governo del Re un completo disegno di riforma tributaria ».

È evidente, come osservava poc' anzi il senatore Vitelleschi, che non è possibile discutere quest'ordine del giorno senza considerare la portata dell'art. 3 che si vorrebbe sospendere, altrimenti si altererebbe tutta la legge. Per far ciò bisognerebbe cominciare dal discutere l'art. 3 e la sua necessità di esistere o no nella legge senza alterarne tutta l'economia.

Più quando si dice « sospende e rinvia al Governo del Re », offendiamo un altro articolo del nostro regolamento, il quale dispone che, quando non si vuole un articolo di un progetto di legge, si parla e si vota contro l'articolo e non si rinvia.

Perciò io propongo la pregiudiziale all'ordine del giorno Massarani.

I proponenti Massarani e Colombo, quando verrà in discussione l'art. 3, faranno quelle proposte che ad essi parranno più opportune; ma, per le disposizioni del nostro regolamento, credo che non si possa votare l'ordine del giorno proposto.

PRESIDENTE. Mi permetto di dire al senatore Pellegrini che qui non si tratta di un articolo di legge, ma semplicemente di un ordine del giorno; il quale non influisce sull'approvazione dell'articolo. Posso ammettere le sue argomentazioni, ma non mi credo in colpa per aver dato lettura dell'ordine del giorno.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Dichiaro che con le mie osservazioni non ho inteso menomamente di muovere censura al nostro egregio presidente.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Se avessi potuto essere esitante nell'accettare l'ordine del giorno Massarani, mi avrebbero deciso ad accettarlo gli argomenti che l'alta mente politica dell'onor. Zanardelli ha detti un momento fa.

Egli ha compreso la convenienza, che questo progetto di legge fosse votato dal Senato a grande maggioranza, affinché vi fosse un'armonia di condotta fra questo e l'altro ramo del Parlamento.

Se questo è, - e solo la sua alta autorità politica l'ha potuto autorizzare ad indicare al Senato come motivo direttivo della sua condotta la convenienza dell'armonia coll'altra Camera, - se ciò è vero, allora io soggiungo: se volete i fini, accettate i mezzi.

Certo è, che se i due primi articoli di questo progetto di legge si scindono dal terzo, è senza dubbio più facile che dessi vengano accettati da una maggioranza importante; ma se voi tenete legate le due parti di questo progetto di legge con un vincolo indissolubile, allora non risponderete al vostro fine. Potrebbero alcuni rigettare l'intero progetto di legge, per non accettarne il terzo articolo; ed allora verrebbe meno quella maggioranza che potreste ottenere colla sospensione proposta dall'onor. Massarani del voto del terzo articolo. Perciò, se mi fosse lecito dare un consiglio al presidente del Consiglio, sarebbe

appunto quello di accettare quell'ordine del giorno.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Dichiaro che, non volendo protrarre una discussione di forma, la quale non mi pare che implichi la sostanza, io non ho difficoltà di ritirare *per ora* il mio ordine del giorno, salvo a riprodurlo quando verrà in discussione l'art. 3. (*Bene. Bravo*).

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1 del progetto di legge.

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato A alla presente legge, recanti l'abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme nei dazi di consumo.

Come il Senato intende, non si può mettere in discussione e, tanto meno, in votazione l'articolo 1, se, innanzitutto, non discutiamo i singoli articoli degli allegati, perchè è solamente negli allegati che si trovano le disposizioni che si tratta di approvare.

Conseguentemente non dispiaccia al Senato se io comincio dal dare lettura dell'allegato A di cui si parla all'art. 1.

S'intende che i signori senatori hanno diritto di presentare le osservazioni e le proposte che credono, le quali saranno messe ai voti.

Se però non si fanno nè osservazioni nè proposte, io dichiarerò approvati gli articoli sui quali non cade discussione.

Passeremo dunque alla discussione dell'allegato A.

ALLEGATO A.

Abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme sui dazi di consumo.

Art. 1.

Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumento o di altri cereali), imposto dai comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cesserà di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente art. 2.

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900-902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1902

Dal giorno della pubblicazione della presente legge i comuni non potranno più imporre alcun nuovo o maggiore dazio sui detti prodotti farinacei, e non potranno più riscuotere su di essi se non quei dazi che già fossero regolarmente approvati e applicati al 1° novembre 1901.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Arrivati a quest'ora, pregherei il Senato a voler rimandare a domani la discussione degli articoli, tanto più che ritengo che questa discussione non possa aver termine oggi, e che il Senato intenda discutere con tutta calma e ponderatezza una legge così importante, e come lo consiglia la dignità di questo Alto Consesso.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri propone che la discussione sia rinviata a domani...

Voci. No, no.

GUARNERI. Prego il signor presidente di avere la cortesia di mettere ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Chi approva che il seguito della discussione sia rinviato a domani è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Guarneri ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Mi duole che io debba cominciare con un preambolo.

Abbiamo assistito quest'oggi ad una dotta discussione di legislazione comparata finanziaria. Ho inteso allegare l'esempio dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio e della Svizzera, cioè di tutte le grandi nazioni europee o delle piccole che hanno una vita economica robusta; ma non ho inteso parlare delle povere condizioni dell'Italia e della sua debole compagine economica e finanziaria. Io mi convinco sempre più di quella evidente verità, che un popolo, che una nazione non è libero di scegliere il sistema finanziario che gli aggrada; ma deve adottare quello che gli è imposto dalle sue peculiari condizioni economiche, dalla potenza de' suoi redditi, dalla forza della sua produzione, e dalla larghezza de' suoi consumi.

Se l'onorevole Zanardelli fosse ministro di finanza dell'impero russo non gli verrebbe in mente certo di consigliare al suo imperatore di adottare i sistemi finanziari della Gran Bretagna.

Presso quest'ultima la forza elastica del suo

bilancio, e quella che lo tiene in equilibrio nei momenti difficili, è l'*income e prosperity-tax*. E a dippiù ciò non le impedisce di ricorrere ad altre imposte, che vengano a gravare sui maggiori prodotti del suolo britannico, come la tassa sul carbone, che è stata di recente adottata per equilibrare il suo bilancio, non ostante i reclami dei produttori inglesi.

Sono queste delle tasse speciali secondo le forze economiche della nazione. Tutto ciò non potrebbe essere copiato nell'impero russo. Non ci sarebbe neppure chi consiglierebbe ad un povero *mir* russo, cioè ad un piccolo comune composto di poche capanne e abitato da servi della gleba da pochi anni emancipati, di adottare il sistema d'imposte dei comuni o dei borghi inglesi; che vivono, come benissimo diceva l'onorevole Boccardo, di tasse speciali, secondo i vari servizi locali. Ciò sarebbe una vera ironia. Tutto questo è di una evidenza tale, che non ammette replica.

Ora noi non abbiamo studiato e prescelto un sistema di finanze italiano, conveniente cioè alle peculiari condizioni economiche nostre, ma abbiamo adottate da tutti i popoli del mondo tutte le loro diverse tasse, ed abbiamo prescelto un sistema eclettico, o meglio collettivo, cioè di raccogliere nel nostro bilancio tutte le tasse e tutte le imposte dei bilanci di tutti gli Stati d'Europa.

Però non ci siamo limitati a ciò; ma per dimostrare forse l'originalità e l'abilità dei finanzieri italiani, ne abbiamo elevate straordinariamente le aliquote.

Per esempio, l'Inghilterra non ha la tassa fondiaria; eppure noi altri l'abbiamo iscritta nei nostri bilanci come la Francia. Però la Francia l'ha al 10 per cento, mentre noi l'abbiamo portata al 30 per cento. L'*income tax* l'Inghilterra l'ha al 5 per cento, e la Francia non ha mai voluto sentirne parlare. Noi non abbiamo voluto seguire l'esempio della Francia, ma quello dell'Inghilterra; però dal 5 l'abbiamo elevata al 20 per cento. Oggi ammettiamo l'imposta progressiva sulle successioni come la Svizzera, l'Inghilterra e la Francia. Però, mentre le due prime l'elevano al *maximum* dell'8 per cento, e la Francia l'ammette al 16 per cento, noi la portiamo sino al 22 per cento, come se la potenzialità economica e finanziaria dell'Italia fosse più prospera e più robusta di quelle na-

zioni. Tutto ciò farebbe credere che uno Stato possa, a suo libito, ricorrere a quel sistema finanziario che le piace meglio. Ciò che è senza dubbio un'assurdo.

Convinciamoci, che quando si deve prescegliere un sistema finanziario, non è come se si andasse da Bocconi a scegliere un soprabito. Certo poi è, che se andassi da Bocconi non sceglierei il paletot dell'onor. Giolitti, che si adatta alle sue poderose spalle, ma un piccolo soprabito per me e per la mia piccola struttura. E bisogna una volta riconoscere e confessare, che l'Italia è una nazione di *media fortuna*, e deve quindi avere una *media* finanza, non la finanza delle grandi nazioni, elevata dippiù alla massima potenza di tassazione. E finito il mio preambolo riguardante la discussione di oggi, entro nel mio tema.

Ieri, congratulandomi col mio amico, onorevole Colombo, del suo serio, ponderato e moderato discorso, che dimostra essere egli non solo un abile oratore, ma un vero uomo di Stato, io aggiungeva al mio elogio due osservazioni di compiacimento. La prima di vedere così numeroso ed affollato in questa grave circostanza il Senato; ciò che dimostra come desso senta profondo il dovere di rispondere all'appello del paese nell'esaminare una legge, la quale inizierebbe una riforma tributaria.

Tutto questo dimostra che il Senato d'Italia è, e sarà sempre all'altezza della sua funzione. Però aggiungeva, che dippiù ammirava la calma e la moderazione della discussione che aveva avuto luogo in quest'Aula da parte di tutti gli oratori, di differenti dottrine, ed opinioni, senza cioè ricorrere a quelli argomenti tribunizi e demagogici, de'quali si fa uso volgare nei *clubs* e nei comizi popolari.

Niuno infatti avea osato dire sino a quell'ora, che questa legge fosse una riparazione di una ingiustizia subita sin'oggi a carico delle classi non abbienti. Ma appena io finii di fare questo elogio, prese la parola uno degli oratori più felici, più caldi e più eloquenti che abbia acquistato da poco tempo il Senato, l'onor. Rossi, che mi congratulo di veder tra noi, perchè riscalderà un po' la nostra vecchia e languida fibbra; ed egli è venuto a dirci appunto quello che si era taciuto sino allora. Ed oggi l'ho inteso replicare come argomento principale dall'onor. relatore e dal ministro delle finanze, e

come prova precipua della utilità di questa legge, cioè che dessa sia una legge di vera riparazione sociale.

Questa legge si è detto distrugge una grande sperequazione esistita sin oggi nel regime finanziario municipale d'Italia.

Fino ad oggi sono state le classi abbienti che hanno vissuto alle spalle dei non abbienti. Fino ad oggi abbiamo avuto lo spettacolo doloroso che coloro che non hanno, che non consumano che il pane, hanno pagato assai di più di quello che avrebbero dovuto per giustizia contribuire.

Questa legge si è detto li uguaglia. È per questo, o signori, che io ho preso oggi la parola, che non avrei altrimenti tolta per combattere questo schema di legge; giacchè, ve lo confesso, è con vero dolore che io sono obbligato a votare contro questo primo allegato del progetto di legge, che abolisce le tasse di consumo municipali sui cereali.

Se dovessi seguire l'impulso del mio cuore l'approverei.

Ma è la profonda convinzione, che ho che questo progetto non ripara alcuna ingiustizia, che mai è esistita; che desso al contrario la creerà, e porterà dippiù la disorganizzazione nelle finanze comunali; ed è per questo che lo respingo.

Per procedere adeguatamente sul tema dell'asserita ingiustizia dell'attuale regime daziario municipale, io mi permetto di dirigere una interrogazione a coloro che l'hanno sostenuta; e chiedo scusa di questa mia dimanda, che potrebbe aver l'aria di una vera impertinenza.

Avete voi, o signori, mai letto, non dico studiato o preparato, ma solo letto un bilancio comunale? Se aveste elaborato più bilanci comunali come me (e chiamo i miei amici a testimoni) sapreste quello che dessi devono per legge o per necessità sociale contenere; cioè che tre quarti e forse più dei bilanci comunali servono a provvedere ai servizi speciali e gratuiti per soddisfare bisogni esclusivi di queste classi non abbienti, e nei quali noi classi agiate non c'entriamo per un centesimo. Mi permetterete che faccia un rapido esame delle precipue categorie di questi servigi.

Primo. L'istruzione primaria con tutti i suoi accessori, e che costa spesso per le grandi città più che qualche milione; cioè, scuole diurne e

serali, scuole domenicali, scuole d'artefici; e tutto questo costa una bella cifra che grava su tutti i bilanci comunali. Secondo: gli ospedali; qualunque questi abbiano spesso una propria dotazione, pure non ci è finanza comunale che non venga in loro aiuto. E gli ospedali sono di tanta svariata natura. Ed ad essi si aggiungono la condotta medica, i soccorsi a domicilio, le farmacie sovvenzionate, la vaccinazione pubblica, e tutte quelle istituzioni di beneficenza ospedaliere e sanitaria, che sono un dovere della vita sociale e municipale odierna.

Terzo. Gli stabilimenti di mendicizia, sia che riguardino la prima età, l'età adulta o la vecchiaia; tutto questo certo non è a vantaggio nostro, ma a vantaggio delle classi così dette diseredate.

E i cimiteri pubblici: se noi vogliamo essere seppelliti, paghiamo la nostra buona tassa. Così pure per i manicomi, se uno tra noi ha la disgrazia di divenir pazzo, deve pagare la sua buona retta, ma gli ospizi dei mentecatti sono sussidiati dai comuni appunto per coloro che appartengono alle infime classi.

Io stancherei il Senato, se volessi fare uno spoglio completo ed analitico dei bilanci comunali e dei servizi pubblici che dessi assumono in pro delle classi povere, o non agiate, e che assorbono le precipue cifre dell'imposte comunali.

Ora, posto che, come la mia esperienza mi insegna, per circa tre quarti i bilanci comunali sono destinati esclusivamente alle classi meno agiate, io chiedo: non è debito di queste classi di concorrere in queste spese? Si dirà che l'aliquota loro, e che da essi è stata corrisposta colle tasse sui cereali, ha un valore economico e morale molto più importante di quello rappresentato dalla sua cifra matematica.

Ed io non lo nego; io ho sostenuto, credo fin dal 1880, l'abolizione dei dazi di consumo, appunto per questo motivo, e mi si potrebbe prendere in apparente contraddizione. Ed è solo l'esperienza e lo studio che mi hanno indotto ad abbandonare questa mia antica convinzione.

Però certo non è questo un argomento per sostenere, che queste classi debbano essere del tutto, o quasi, esenti dal contribuire al pagamento serio ed effettivo di questi servizi di loro speciale utilità.

E dippiù è d'uopo tener grave conto di un

altro ordine di fatti, che rimette l'equilibrio e la giustizia tra l'aliquota contribuita dalle classi povere ed il concorso che desse devono ancora in linea d'equità alle spese municipali, tanto esclusive a loro profitto, quanto comuni a tutte le classi.

Il bilancio dei comuni di Torino, di Udine, e me ne appello ai rispettivi sindaci, come quello di Palermo e di vari altri, esentano dal pagamento di qualunque tassa di consumo molti articoli che sono di *speciale consumo*, e quasi esclusivo delle classi dette non abbienti; tali sono pria d'ogni altro i legumi; dessi infatti non sono alimento nostro, ma del povero, ed inoltre le castagne, le patate, le frutta, e le verdure.

Tutte queste derrate vanno in franchigia di dazio municipale. Cosicché il povero non solo ha a suo vantaggio la massima parte dei servizi che un comune si deve addossare per opera di legge o per necessità sociale, e che costituiscono un grosso cumulo di servizi pubblici gratuiti; ma deve ancora per equità sociale ammettere in franchigia daziaria molte derrate che servono quasi esclusivamente, o in gran parte, all'alimentazione delle classi così dette inferiori.

D'altra parte tutti gli articoli di consumo che passano per la nostra cucina, e servono alla nostra ordinaria alimentazione, sono soggetti a tasse, e spesso gravissime. Ecco la genuina situazione delle cose nelle città più importanti d'Italia. Da un lato un enorme peso per i bisogni delle classi non agiate, ed all'istesso tempo nessun peso sugli articoli che servono all'esclusivo consumo dei poveri. Questa è la verità. Ove è dunque l'ingiustizia deplorata nel regime attuale?

Nè ciò basta per valutare gli effetti di questa legge. Bisogna por mente, e studiare sin d'ora ciò che potranno e saranno obbligati a fare i municipi, ai quali mancherà l'attuale risorsa dei dazi di consumo.

Io ho fatto degli studi per sostituire nella mia città ai dazi di consumo altre imposte; e li ho fatti sulla base dei ruoli dell'imposta fondiaria e della ricchezza mobile, come pure dell'anagrafe della popolazione quantunque un po' incompleta. E mi son dovuto convincere di quello, di cui si è convinto il senatore Colombo, cioè dell'enorme gravità dell'imposte a sostituire. Infatti se si ricorrerà all'imposta sui

valori locativi si dovrà gravare la mano sui possidenti con un'aliquota due o tre volte superiore a quella dello Stato; e se al contrario si volesse imporre una tassa razionale e discreta, bisogna scendere al basso, e gravare tutti; e così riscuotere colla dritta quello che si è esonerato colla sinistra. Lo stesso per la tassa di famiglia: se si impone la tassa di famiglia sui grossi capi, sui così detti papaveri sociali, si obbligherebbero questi ad emigrare dalla città e a ridursi in campagna. Se si volesse imporre generalmente su tutti, allora si dovrebbe scendere fino agli abitanti dei tuguri e colpirli: Certo è però che se si vuole trovare un'equivalente alle tasse di consumo abolite, si deve ricorrere ad una di queste imposte; però a proporzioni discrete; sicchè resterà sempre un margine grave di *deficit*.

E che cosa si farà allora? Si comincerà pria d'ogni altro coll'arrestare lo sviluppo naturale di quei servizi, di cui io vi parlai poc' anzi, istituiti a vantaggio delle classi operaie, i quali servizi vanno aumentando di giorno in giorno. Infatti ad ogni bilancio novello si deve provvedere all'apertura di nuove scuole, ad aumentare le rette dei mendici, ad installare novelle cucine economiche: insomma bisogna livellare ogni anno i bilanci ai bisogni crescenti delle popolazioni. Ciò si arresterà senza dubbio, ed a danno delle classi popolari. Inoltre si faranno pagare alcuni dei servizi sin ora gratuiti: me ne appello qui dentro a chi può saperlo. Per esempio nel Consiglio comunale di Palermo si discusse, se per equilibrare il bilancio, il cui equilibrio era svanito per la riduzione del dazio sulle farine, disposta dall'egregio senatore Codronchi, non convenisse di porre una tassa per l'istruzione primaria. Si ricorrerà anche al provvedimento di togliere i sussidi ai pubblici stabilimenti; come i soccorsi agli ospedali, ecc. Mi appello al senatore De Seta, il quale sa che lotta ha dovuto sostenere per conservare il sussidio all'Ospedale di Palermo. Si cercherà inoltre d'imporre quelle derrate alimentari, come le frutta e le verdure, sinora esenti da dazio, e non contemplate dalla presente legge abolitiva. Quando si è alla fine di ogni risorsa, si tenta tutto. Questo sarà il grave risultato pratico di questa riforma.

Ma vi ha di più. Qual vantaggio ne avranno le popolazioni? Ne abbiamo avuto l'esperienza di

Palermo. L'egregio collega Codronchi, come vi accennai, ridusse colà la tassa sulle farine di due lire e mezza al quintale; e l'effetto fu del tutto negativo, cioè non si verificò nemmeno un centesimo di diminuzione sul prezzo del pane, neanche l'indimani dell'abolizione.

Non nego che in avvenire, con la evoluzione successiva dei prezzi e con la concorrenza dei produttori, qualche leggiera diminuzione possa ottenersi, come si ottiene per la diminuzione nel prezzo delle farine sul mercato, o dei frumenti; ma sarà ben presto questa diminuzione assorbita, e neutralizzata da qualche aumento nelle spese di produzione del pane, e della pasta.

Ma certo nulla si otterrà al momento dell'abolizione, fuorchè il dissesto del bilancio.

Io vi parlo sempre per esperienza; e prego di prestarmi la vostra attenzione.

Un istituto politico-sociale di Palermo ha gravato di recente un centesimo per ogni chilogramma di pasta o di pane che si fabbrica in detta città. Ciò gli assicura più che mille lire al giorno di reddito, e probabilmente alla fine dell'anno un bilancio di più che L. 400,000.

Tutto questo è stato fatto in anticipazione di questa riforma tributaria, e permettetemi almeno il dubbio, che quando questa riforma sarà compiuta, si preleverà da qualche altro istituto di simil natura un altro piccolo centesimo sul pane e sulla pasta, che consumano anche i poveri.

Non so se il Governo conosca questi fatti, e se li sa lascia fare e lascia passare; e non vado oltre, perchè non vorrei entrare nel campo della mia interpellanza che trovasi all'ordine del giorno.

Ho detto questo, perchè il Senato non ignori quale sarà il destino di questi dazi di consumo, che verranno aboliti.

Però in questa discussione, che è stata sostenuta dai difensori del disegno di legge, sotto il punto di vista di una giustizia riparatrice, e di un esonero delle classi non abbienti dal concorso alle spese municipali, mi pare che si accenni troppo ad una teoria che non so al certo dividere, e che parmi però che il Governo accetti, cioè che gli abbienti debbano pagare per i non abbienti.

Parmi che questo principio si applichi oggi e si adotti nella materia finanziaria municipale.

Però domani potrà essere la dottrina generale in materia d'imposte, anco nazionali.

Ma signori, se questo principio fosse stato l'ispiratore di questo disegno di legge, pregherei gli onorevoli ministri che sono su quel banco di dichiararlo apertamente, di dire che questa è la loro dottrina ed il loro credo politico-sociale, cioè che gli abbienti debbano pagare non solo per se stessi, ma anche per i non abbienti. D'altronde, o signori, questa non è una teoria nuova e non applicata sin oggi.

Alcuni dei nostri comuni l'hanno già adottata da qualche tempo. Ho inteso l'onor. ministro delle finanze citarci oggi ad ogni momento, come pure l'onor. relatore, i comuni della Sicilia, come quelli che sono più d'ogni altro gravati di tasse di consumo.

Permettetemi però che ne citi anch'io qualcuno, che vive esclusivamente a carico dei possidenti. Havvi per esempio il comune di Camporeale che non impone un centesimo di dazi di consumo; vive solamente ed esclusivamente della sovraimposta fondiaria. C'è pure il comune di Butera, il quale ha per 70 000 lire all'anno di entrate, delle quali 69,500 si ottengono dalla sovraimposta fondiaria, e sole 500 dal dazio di consumo; e queste 500 lire sono solamente figurative, perchè non si esigono mai.

Tutto ciò dimostra che in Sicilia vi sono questi, ed altri non meno importanti comuni, ove non esiste dazio consumo, ma si vive esclusivamente a carico degli abbienti. Or se questo deve essere il regime organico finanziario dei municipi d'Italia, se questo è lo spirito che anima questo progetto di legge, allora ditelo francamente; che la classe dei proprietari deve divenire quello che era nell'epoca feudale la classe dei villani, cioè *talleable et corveable a merci* o meglio *sans merci*.

Tutto ciò senza dubbio non è nell'intenzione del Governo, ma è nei principî, e nelle dottrine, coi quali desso, ed i suoi amici hanno sostenuto l'attuale progetto di legge in questa aula. E presto o tardi se ne risentiranno gli effetti, giacchè gli errori più gravi, e le più fatali utopie non son quelli che vengono dal basso, ma bensì son quelli che vengono proclamate dall'alto, e dai Governi costituiti. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda ed essendo impossibile porre termine alla discussione di

questo progetto di legge nell'odierna seduta, ne rimanderemo il seguito a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804.

Votanti	156
Favorevoli	141
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione di una convenzione fra il Ministero degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero:

Votanti	156
Favorevoli	138
Contrari	18

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sgravo dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (N. 248 - *Seguito*);

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari (N. 223);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3^a), sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247).

II. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrau-

liche di 2^a categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara (N. 236);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio. (N. 229).

IV. Relazione della Commissione pei Decreti registrati con riserva (N. II-A).

V. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 30 gennaio 1902 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche